

MAURIZIO TURCO

*relatore del Parlamento europeo per il 2004
sui diritti dei detenuti nell'Unione europea*

l'europa delle prigioni



indice

Premessa.....	5
1. La situazione nell'Unione Europea delle persone private della loro libertà: un quadro allarmante	8
2. Analisi dell'efficacia della protezione dei diritti delle persone private della loro libertà	10
2.1. Le norme	10
2.2. I meccanismi e gli organi di monitoraggio	11
2.3. Le sanzioni	12
2.4. I fondi	13
2.5. Detenuti e politica penale.....	14
3. Conclusioni.....	15
<i>allegato 1</i> Parlamento europeo RACCOMANDAZIONE SUI DIRITTI DEI DETENUTI NELL'UNIONE EUROPEA	16
<i>allegato 2</i> Nazioni Unite REGOLE MINIME STANDARD PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI.....	27
<i>allegato 3</i> Nazioni Unite PRINCIPI DI BASE PER IL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI	51
<i>allegato 4</i> Consiglio D'Europa REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE	53
<i>allegato 5</i> Nazioni Unite PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI, INUMANI O DEGRADANTI.....	80
<i>allegato 6</i> TABELLE	
1. Situazione degli istituti penitenziari.....	98
1a. Indice di affollamento degli istituti penitenziari	99
2. Eta' della popolazione detenuta	100
3. Popolazione detenuta : donne e stranieri.....	101
4. Posizione giuridica della popolazione detenuta - effettivi.....	102

5. Posizione giuridica della popolazione detenuta - percentuali	103
6. Detenuti condannati secondo il reato principale - effettivi	104
7. Detenuti condannati secondo il reato principale - percentuali.....	105
8. Detenuti condannati secondo la durata della pena (pronunciata) - effettivi	106
9. Detenuti condannati secondo la durata della pena (pronunciata) - percentuali	107
10. Detenuti condannati secondo la durata della pena (pronunciata) : frequenze dei cumuli - percentuali	108
11. Detenuti condannati a meno di 1 anno secondo la durata della pena (pronunciata) - percentuali.....	109
12. Flussi di ingresso nel 2001.....	110
13. Indicatori della durata media di detenzione nel 2001	111
14. Evasioni di detenuti nel 2001.....	112
15. Decessi in prigione compresi i suicidi nel 2001.....	113
16. Personale che lavora negli istituti penitenziari a tempo pieno	114
17. Personale che lavora negli istituti penitenziari a tempo parziale, sulla base di equivalenti a tempo pieno.....	115
18. Personale che lavora negli istituti penitenziari a tempo pieno o a tempo parziale, sulla base di equivalenti a tempo pieno - Effettivi.....	116
19. Personale che lavora negli istituti penitenziari a tempo pieno o a tempo parziale, sulla base di equivalenti a tempo pieno - Percentuali.....	117
20. Altri tipi di personale.....	118
21. Sorveglianza dei detenuti	119

Premessa

Il 9 marzo 2004 il Parlamento europeo ha approvato la *Raccomandazione sui diritti dei detenuti nell'Unione europea*¹, di cui sono stato il relatore e il 27 aprile l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, riunita a Strasburgo, ha adottato la *Raccomandazione sulla Situazione delle prigioni in Europa*, il cui relatore è stato il deputato francese Michel Hunault.

Le due Raccomandazioni sono il frutto di un lavoro comune che mi ha visto condividere con il collega Hunault obiettivi politici ed istituzionali.

Sugli obiettivi politici c'è poco da dire: lo stato delle prigioni in Europa e quindi le condizioni in cui sono ristretti i detenuti violano costantemente e più o meno in modo grave quei diritti riconosciuti dalle leggi nazionali e dalle convenzioni internazionali. Di converso questo stato di cose rende difficile anche la situazione del personale che è costretto a vivere ed operare in un ambiente fortemente degradato e la cui professionalità è fortemente frustrata.

Sugli obiettivi istituzionali vi è un fatto nuovo: per la prima volta il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa hanno elaborato una risoluzione "comune". Risoluzioni che partono da un dato di fatto: sono innumerevoli i documenti di vario tipo approvati dalle più diverse istituzioni ed organizzazioni internazionali che toccano i principali aspetti della detenzione. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati. Anche al fine di ovviare a tale situazione il Parlamento europeo e l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa hanno chiesto l'elaborazione di una *Carta Penitenziaria Europea* che contenga norme vincolanti per gli Stati.

¹ vedi allegato 1

Oggi l'obiettivo di avere una *Carta penitenziaria europea* è obiettivo politico comune del Parlamento europeo e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. E' solo un primo passo ma è un passo importante.

Detto questo è bene sapere che oggi l'Unione Europea non ha competenza, in altre parole non ha una base giuridica, per intervenire in tema di politiche penitenziarie e nemmeno di fronte alla violazione (grave e persistente) dei diritti umani fondamentali dei detenuti.

Se questo è valido per le politiche che non sono di competenza dell'Unione, per quelle che lo sono la situazione è addirittura kafkiana. Tutti i paesi membri dell'Unione Europea sono anche membri del Consiglio d'Europa e, avendo aderito alla *Convenzione europea sui diritti umani*, se la violano, possono essere denunciati alla *Corte europea dei diritti dell'uomo* e, se le violazioni sono accertate, possono essere condannati. Ma l'Unione Europea in quanto tale non ha sottoscritto la Convenzione e quindi le violazioni commesse in relazione alle politiche di competenza dell'Unione Europea, per quanto commesse da paesi membri del Consiglio d'Europa, non possono essere denunciate, giudicate e sanzionate.

Che l'Unione europea aderisca al Consiglio d'Europa e sottoscriva la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo è quindi un obiettivo prioritario per avere la garanzia che lo "spazio di libertà, giustizia e sicurezza" che l'Unione vuole incarnare, sia basato sul rispetto dei diritti umani fondamentali e non sia uno strumento in mano alle burocrazie comunitarie che agiscono al di fuori di qualsiasi controllo democratico.

Bruxelles, 25 giugno 2004

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0094/2004

24 febbraio 2004

RELAZIONE

recante una proposta di raccomandazione del
Parlamento europeo
destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione
europea
(2003/2188(INI))

Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la
giustizia e gli
affari interni

Relatore: Maurizio Turco

1. La situazione nell'Unione Europea delle persone private della loro libertà: un quadro allarmante

Dai rapporti del Consiglio d'Europa (CdE) e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT), emerge un quadro allarmante delle condizioni in cui sono ristretti gli oltre 185.000 detenuti nei 25 paesi dell'Unione Europea (UE).

Dai dati raccolti dal CdE² emerge che:

- in 15 Stati le carceri sono particolarmente sovraffollate³;
- i tassi di crescita nella popolazione carceraria sono elevati e in 11 Stati il tasso di detenuti per 100.000 abitanti è superiore a 100⁴;
- in 11 Stati gli stranieri sono più di un quarto dei detenuti totali⁵;
- la percentuale dei detenuti senza condanna definitiva è estremamente alta⁶;
- i tassi di morti e suicidi sono estremamente preoccupanti⁷.

² Versione provvisoria dei dati relativi al 1 settembre 2002; Conseil de l'Europe, SPACE 1, Statistique pénale annuelle du Conseil de l'Europe, 23 giugno 2003.

³ Densità penitenziaria per 100 posti disponibili Ungheria (159,6), Grecia (156,8), Italia (134,5), Portogallo (120,7), Cipro (119), Polonia (116,7), Lituania (114,1), Belgio (113,3), Spagna (112,5), Francia (111,5), Inghilterra e Galles (111,1), Svezia (107,5), Finlandia (106,8), Slovenia (105,9), Scozia (103,1), Germania (100,8).

Da una analisi fatta dal deputato europeo Maurizio Turco sulle condizioni di affollamento dei singoli istituti penitenziari italiani al 30 giugno 2003, risulta che, in base ai parametri del Ministero per la Giustizia: 29.374 detenuti (52,08% del totale) vivono in condizioni *non regolamentari*, 21.058 detenuti (37,33% del totale) vivono in condizioni *intollerabili* e solo 5.971 detenuti (10,59% del totale) vivono in 64 istituti le cui condizioni sono *regolamentari*.

⁴ Tasso di detenuti per 100.000 abitanti Lettonia (363,1), Estonia (340,9), Lituania (326,4), Polonia (208,7), Ungheria (177,4), Repubblica Ceca (164,2), Slovacchia (145,9), Inghilterra e Galles (137,1), Portogallo (132,8), Scozia (128,7), Spagna (126,2), Paesi Bassi (100,8).

⁵ Detenuti stranieri sul totale dei detenuti Lituania (63,9%), Grecia (45,9%), Cipro (42,9%), Belgio (40,9%), Estonia (35,8%), Lussemburgo (35%), Austria (33%), Italia (30,1%), Germania (29,9%), Paesi Bassi (29,1%), Spagna (25,4%).

⁶ Detenuti senza condanna definitiva sul totale dei detenuti 50% in Lussemburgo, 47,6 % in Belgio, 44,1% in Lettonia, 41,2% in Italia.

⁷ Decessi (ivi compresi i suicidi) in prigione nell'anno 2001 (Referenze: Consiglio d'Europa, SPACE 2002.15) Tasso di mortalità per 10 000 detenuti e tasso di suicidi per 10.000 detenuti: Austria, 53,7, 21,2; Belgio, 35,7, 23,4; Danimarca, 43,3, 30,9; Finlandia, 44,7, 19,1; Francia, 48,7, 21,5; Germania, 21,7, 12,5; Grecia, 40,8, 6,0; Irlanda, 16,1, 3,2; Italia, 32,1, 12,5; Lussemburgo, 0, 0; Paesi Bassi, 15,0, 9,2; Portogallo, 78,5, 14,1; Spagna, 30,7, 4,3; Svezia, 22,2, 7,4; RU: Inghilterra e Galles, 19,7, 10,6; RU: Irlanda del Nord, 0, 0; RU :

I rapporti del CPT segnalano la drammatica persistenza - oltre alla sovrappopolazione- della violazione di alcuni diritti dei detenuti quali l'accesso agli avvocati e ai medici e la mancanza di strutture ed attività adeguate; di relazioni tese tra detenuti e personale, violenze, mancanza di personale e inadeguatezza della sua formazione; incapacità di fornire risposte adeguate al problema dei detenuti stranieri. Il CPT ha inoltre segnalato l'estrema durezza del regime speciale, detto del 41 bis⁸, previsto da una legge della Repubblica Italiana, sul quale il CPT ha espresso la sua preoccupazione e che pone problemi di conformità con i diritti umani fondamentali. Inoltre, la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (CEDU) ha recentemente condannato l'Italia per l'impossibilità di fare ricorso per ottenere la revisione del provvedimento di assegnazione in tale regime⁹. L'applicazione di tale regime speciale di detenzione è intollerabile in uno Stato democratico¹⁰ e per tali motivi è necessario che:

- a) il CPT svolga una visita ad hoc in Italia sui detenuti ristretti in 41 bis come anche in altri paesi che prevedano regimi simili, legali o di fatto,
- b) il Gruppo di esperti sui diritti dell'uomo dell'UE elabori una analisi sulla compatibilità di tali regimi con il rispetto dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentali.

In particolare per quanto riguarda la Spagna uno studio universitario - in assenza di dati ufficiali precisi - afferma che circa l'80% delle persone che rientrano nel primo grado di trattamento - ovvero in regime chiuso o speciale (persone incluse nei FIES e nell'articolo 75 del Regolamento penitenziario) - stanno scontando la condanna al di fuori del proprio luogo di residenza. Le persone sottomesse a tale regime possono essere recluse in prigioni lontane dal luogo di residenza solo in casi di eccezionale pericolo e quando sia sufficientemente giustificato; lo studio afferma che questa misura si applica in Spagna come pena aggiuntiva alla condanna.

Scozia, 32,6, 17,9.

⁸ Legge n.279 del 23 dicembre 2002.

⁹ Vedi sentenza Ganci contro Italia, del 30 ottobre 2003

¹⁰ Vedi "Tortura democratica" di Sergio d'Elia e Maurizio Turco, 2003, ed. Marsilio.

2. Analisi dell'efficacia della protezione dei diritti delle persone private della loro libertà

2.1. LE NORME

A garanzia dei diritti delle persone private della loro libertà sul territorio dell'UE, non mancano regole per così dire di *soft-law* (regole minime, norme penitenziarie, risoluzioni, raccomandazioni) elaborate a livello nazionale, dal Consiglio d'Europa e dall'ONU.

A livello ONU, si ricordano in particolare le *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*¹¹, nonché le *Basic Principles for the Treatment of Prisoners*¹².

Il Consiglio d'Europa ha approvato numerose risoluzioni e raccomandazioni che toccano i principali aspetti della detenzione¹³. Si richiama in particolare, oltre alle fondamentali *Regole penitenziarie europee*¹⁴ (ovvero una serie di linee-guida nel campo penologico, attualmente in corso di revisione), quelle sulla sovrappopolazione carceraria, sull'assistenza sanitaria in prigione, sull'educazione, sugli stranieri, sulle pene alternative. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

Anche al fine di ovviare a tale situazione, in sede di Assemblea parlamentare del CdE, è in corso di elaborazione una relazione affidata al deputato francese Michel Hunault, che propone l'elaborazione di una *Carta Penitenziaria Europea* che contenga norme vincolanti per gli Stati e la possibilità per i membri della commissione giuridica e per i diritti umani dell'Assemblea di visitare le prigioni.

¹¹ vedi l'allegato 2

¹² vedi l'allegato 3

¹³ Per una lista completa, vedi sito del Consiglio d'Europa:
www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopération_juridique/Emprisonnement_et_alternatives/Instruments_juridiques/Liste_instruments.asp

¹⁴ vedi l'allegato 4

Nel condividere pienamente tale iniziativa in sede di CdE, si propone un approccio pragmatico per l'Unione: appoggio dell'iniziativa in sede di CdE e elaborazione di una posizione comune su alti standard in materia di protezione dei diritti delle persone private della loro libertà in sede di CdE; verifica dell'esito dei negoziati in sede di CdE e, nel caso in cui l'esito fosse insoddisfacente, elaborazione da parte dell'UE di una Carta dei diritti delle persone private della loro libertà.

2.2. I MECCANISMI E GLI ORGANI DI MONITORAGGIO

Il CPT è stato creato da una Convenzione del CdE nel 1989. I suoi compiti principali sono quelli di monitorare la situazione dei luoghi di detenzione delle persone private della loro libertà (prigioni, stazioni di polizia, centri di ritenzione di stranieri, carceri militari, ospedali psichiatrici, ecc), eseguendo visite regolari e ad hoc ed esprimendo raccomandazioni allo Stato visitato. Il CPT intrattiene con gli Stati membri rapporti di cooperazione e collaborazione; in questo senso il CPT non è un organo giudiziario o sanzionatorio, con poteri vincolanti per gli Stati, ma un organo che mira a prevenire e fare progredire progressivamente le condizioni di detenzione.

Anche a livello di Nazioni Unite è in corso il tentativo di creare un organo simile, attraverso il *Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la Tortura e le pene disumane e degradanti (CCT)*¹⁵. Esso prevede, oltre alla creazione di una "Sottocommissione sulla Prevenzione" con compiti e poteri sostanzialmente simili a quelli del CPT, la creazione a livello nazionale di meccanismi e organismi indipendenti con compiti di prevenzione attraverso il monitoraggio della situazione dei luoghi di detenzione.

In definitiva, i meccanismi attuali sono sostanzialmente soddisfacenti. Il ruolo proposto per l'UE in tale ambito, anche al fine di evitare inutili sovrapposizioni con conseguente spreco di risorse

¹⁵ vedi l'allegato 5. Il Protocollo opzionale alla Convenzione contro la Tortura e le pene disumane e degradanti (CCT) è stato approvato dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 2002. Ad oggi è stato firmato da 21 Stati (tra i paesi dell'UE: Austria, Danimarca, Finlandia, Italia, Malta, Svezia, Regno Unito). Entrerà in vigore alla ventesima ratifica e, a distanza di un anno dall'apertura alla firma, solo 3 Stati lo hanno già ratificato (tra cui Malta e Regno Unito).

umane e finanziarie, deve essere finalizzato a coordinare la propria politica sui diritti umani con gli organismi di controllo e tutela già esistenti.

L'UE, vista l'esistenza della Rete europea di esperti dei diritti dell'uomo e la recente decisione di trasformare l'Osservatorio UE sul razzismo e la xenofobia di Vienna in un Osservatorio UE sui Diritti umani, dovrà oltre a continuare a integrare le rilevazioni del CPT e degli organismi nazionali nei rapporti annuali sulla situazione dei diritti dell'uomo nell'UE, proporre le iniziative appropriate per sanare situazioni di violazione dei diritti.

E' inoltre urgente che gli Stati membri ratifichino il Protocollo opzionale - eventualmente attraverso una iniziativa dell'UE al riguardo -, auspicando che in tutti gli Stati membri dell'UE i deputati nazionali abbiano la prerogativa di ispezionare i luoghi di detenzione e visitare i detenuti, così come già accade in Francia, Italia e Polonia. Naturalmente anche i parlamentari europei devono avere tale prerogativa rispetto all'intero territorio dell'Unione, come peraltro già richiesto dal PE¹⁶: essa è estremamente importante, perché permette ai legislatori di conoscere la realtà detentiva, esercitando un controllo volto a prevenire abusi e violazioni dei diritti dei detenuti e a prendere le misure legislative volte a risolvere strutturalmente tali problemi.

2.3. LE SANZIONI

Le violazioni dei diritti dei detenuti sono sanzionate a livello nazionale dalle rispettive corti sulla base delle leggi nazionali, ed a livello europeo dalla Corte EDU, che può intervenire per condannare uno Stato rispetto ad una violazione dei diritti e delle libertà fondamentali in un caso individuale.

La Corte EDU ha sviluppato una giurisprudenza evolutiva a garanzia dei diritti dei detenuti, che si basa principalmente sull'art. 3 (proibizione della tortura e delle pene inumane e degradanti) e che integra anche elementi extra-convenzionali come le Regole penitenziarie europee ed i rapporti del CPT rispetto ad un determinato istituto penitenziario. La Corte EDU, oltre a condannare gli abusi

¹⁶ Relazione Pradier, A4-0369/98, paragrafo 41: *"Il PE...chiede che i deputati europei dispongano del diritto di visita e di ispezione negli istituti penitenziari e nei centri di ritenzione per i rifugiati situati sul territorio dell'Unione europea"*.

compiuti da agenti dello Stato, è passata più recentemente ad affermare che l'art. 3 tutela il diritto "a essere detenuto in condizioni che devono essere compatibili con il rispetto della dignità umana": essa verifica in pratica la sussistenza di un maltrattamento che raggiunga un "minimo di gravità", da valutare "relativamente" alla situazione di specie. Sugli Stati incombono obblighi negativi, di astensione: non sottomettere i detenuti a condizioni di detenzione che siano costitutive di un maltrattamento contrario all'art. 3¹⁷; ed obblighi positivi, d'azione: assicurare condizioni di detenzione conformi alla dignità umana¹⁸.

Non è più tollerabile che gli Stati membri mantengano legislazioni contrarie alla giurisprudenza della Corte EDU (che vincola anche l'UE in virtù dell'art. 6 TUE), arrivando sinanche a non applicare le proprie leggi di tutela dei diritti dei detenuti e negandogli di ricorrere contro le violazioni dei loro diritti.

2.4. I FONDI

Frequentemente gli Stati adducono come motivazione per non attuare le riforme necessarie - raccomandate ad esempio dal CPT - problemi legati alla mancanza di fondi. Per quanto comprensibile che le risorse di bilancio siano limitate, è necessario che sia fatto uno sforzo supplementare. Infatti, sugli Stati incombe la responsabilità di garantire l'esercizio effettivo dei diritti individuali delle persone

¹⁷ In particolare: le modalità di esecuzione della pena non devono sottoporre l'interessato a "*une détresse ou à une épreuve d'intensité qu'excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention*"; non devono essere mirate all'obiettivo "*de l'humilier ou le rabaisser dans sa personnalité*" ou de "*amoindrir sa dignité humaine*". L'isolamento totale è proibito.

¹⁸ In particolare: obbligo procedurale di svolgere una inchiesta efficace al fine di verificare se le condizioni di detenzione violano l'art. 3, obbligo sostanziale di proteggere "*eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier...de manière adéquate*". La Corte ha giudicato che condizione di detenzione oggettivamente inaccettabili (celle sprovviste di areazione e surriscaldade o fredde, sovrappopolazione, letti insufficienti, condizioni sanitarie deplorablevoli) attentano alla dignità della persona e costituiscono violazione dell'art. 3. Lo Stato deve assicurare la protezione della sanità dei detenuti: amministrazione di cure appropriate, divieto di mantenere in detenzione un carcerato se incompatibile con la sua età o lo stato di salute o le sue condizioni di minorazione fisica. Per un quadro aggiornato della giurisprudenza della Corte, vedere F. Sudre, *Droit européen et international des droits de l'homme, 6ème édition refondue*, 2003, PUF, pgg 267-282.

private di libertà, ed in particolare l'obbligazione positiva di progredire gradatamente verso obiettivi di maggiore garanzia¹⁹.

L'UE potrebbe svolgere un ruolo importante in questo senso creando una linea di bilancio specifica volta a fornire fondi ed assistenza al fine di permettere la ristrutturazione ed il riammodernamento dei luoghi di detenzione al fine di renderli conformi agli standard europei.

2.5. DETENUTI E POLITICA PENALE

Numerosi problemi legati ai luoghi di detenzione sono collegati al quadro più generale della politica penale degli Stati membri. Come rilevato dal CdE, la sovrappopolazione delle prigioni e i problemi connessi potrebbero essere parzialmente ma efficacemente risolti attraverso una maggiore applicazione delle sanzioni alternative al carcere. Esso ha raccomandato agli Stati membri l'applicazione progressiva degli strumenti sostitutivi alla detenzione (liberazione condizionale o anticipata, sorveglianza intensiva o elettronica, riduzioni di pena, grazie, amnistie, semilibertà, congedi penitenziari, lavoro all'esterno, regimi aperti, trattamento all'esterno, giornate separate) e sostitutivi all'entrata in carcere (decriminalizzazione e la decarcerazione, sospensione della condanna o dell'esecuzione della pena, lavori di interesse generale, pene pecuniarie, divieto di guida, confisca, arresti domiciliari, interdizione di esercitare una determinata attività).

Nel prendere nota del lavoro svolto in sede di CdE dagli Stati membri dell'UE, è necessario che gli impegni assunti siano effettivamente realizzati sia sul piano legislativo, che su quello giudiziario.

¹⁹ Vedi anche Comitato per i Diritti dell'uomo, *Osservazione generale n.21 (44) del 6 aprile 1992* relativa all'applicazione dell'articolo 10 del Patto internazionale per i diritti civili e politici; vedi anche le pronunce di tale organo rispetto ai casi individuali a lui sottoposti.

3. Conclusioni

In conclusione si auspica che l'iniziativa lanciata dal Consiglio sotto presidenza italiana sulle prigioni prosegua, con l'obiettivo principale di garantire la protezione dei diritti delle persone private della loro libertà, in una Unione che - anche in virtù dell'accelerazione della libera circolazione delle persone, della recente entrata in vigore del mandato d'arresto europeo, nonché delle competenze che il Trattato dell'UE, la Carta dei diritti fondamentali ed in futuro la Costituzione le affidano in tema di diritti umani - deve progredire verso uno spazio di libertà, giustizia e sicurezza reale, basato sul rispetto dei diritti fondamentali universali.

ALLEGATO 1 PARLAMENTO EUROPEO - RACCOMANDAZIONE SUI DIRITTI DEI DETENUTI NELL'UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (2003/2188(INI)) ADOTTATA IL 9 MARZO 2004

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Marco Cappato e Giuseppe Di Lello Finuoli, a nome del gruppo GUE/NGL, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (B5-0362/2003/riv),
- visti i testi dell'Unione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo, in particolare gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea, l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il progetto di Costituzione europea che renderà obbligatoria questa Carta,
- visti gli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, in particolare: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (articolo 5), il Patto internazionale sui diritti civili e politici (articolo 7), la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti e il Protocollo facoltativo relativo alla creazione di un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali indipendenti,
- visti i testi che a livello del Consiglio d'Europa riguardano i diritti dell'uomo e la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, in particolare: la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 3), i suoi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; la Convenzione europea del 1987 sulla prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene e trattamenti inumani o degradanti

(Comitato Prevenzione Tortura (CPT)) del Consiglio d'Europa, nonché i rapporti di detto Comitato,

- visti i testi concernenti specificatamente i diritti delle persone private della libertà, in particolare: a livello delle Nazioni Unite, l'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti e le dichiarazioni e principi adottati dall'Assemblea generale; a livello del Consiglio d'Europa, la risoluzione (73)5 sull'insieme delle regole minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle regole penitenziarie europee, le altre raccomandazioni adottate dal Comitato dei ministri²⁰ e le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare,
- viste le regole delle Nazioni Unite in merito alla tutela dei minori privati della libertà, adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 45/113 del 14 dicembre 1990 e l'insieme di regole minime delle Nazioni Unite concernenti l'amministrazione della giustizia per i minori (Regole di Beijing), adottate dall'Assemblea generale nella sua risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985,
- viste le sue risoluzioni annuali sul rispetto dei diritti dell'uomo nell'Unione europea, la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea²¹ e la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie dell'Unione europea: ristrutturazioni e pene sostitutive²²,
- viste le sue ripetute richieste alla Commissione e al Consiglio perché propongano una decisione quadro relativa ai diritti dei detenuti²³,

²⁰ Per una lista completa delle raccomandazioni e risoluzioni del Consiglio d'Europa nel campo penale:
http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopération_juridique/Emprisonnement_et_alternatives/Instruments_juridiques/Liste_instruments.asp

²¹ GU C 32 del 5.2.1996, pag. 102.

²² GU C 98 del 9.4.1999, pag. 299.

²³ Cfr. la sua raccomandazione al Consiglio del 6 novembre 2003 su norme minime in materia di garanzie procedurali a favore di indagati e imputati in procedimenti penali dell'Unione

- vista la risoluzione adottata dal Consiglio sul trattamento dei tossicodipendenti nelle carceri e la raccomandazione del Consiglio del 18 giugno 2003 sulla prevenzione e la riduzione dei rischi provocati dalla tossicodipendenza²⁴,
- vista la relazione del Gruppo di esperti indipendenti sui diritti dell'uomo riguardante la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea e nei suoi Stati membri nel 2002,
- visto l'articolo 49, paragrafo 3, del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (A5-0094/2004),

A. considerando che l'Unione europea si è prefissa di sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e che, secondo l'articolo 6 del TUE, essa rispetta i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, il che implica obblighi positivi al fine di assicurare effettivamente il rispetto di tale impegno,

B. considerando che l'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale e l'entrata in vigore del mandato d'arresto europeo richiedono misure complementari urgenti nei settori della tutela effettiva dei diritti

europea, paragrafo 23: 'incoraggia il Consiglio e la Commissione a accelerare l'indagine sulle condizioni dei detenuti e delle carceri nell'Unione europea, allo scopo di adottare una decisione quadro sui diritti dei detenuti e su norme minime comuni per garantire tali diritti sulla base dell'articolo 6 del trattato UE' (P5_TA(2003)0484), come anche la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2002), paragrafo 22: 'considera in generale che in uno spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia sia opportuno anche mobilitare le capacità europee per migliorare il funzionamento delle strutture delle carceri, ad esempio ... elaborando una decisione quadro sugli standard minimi a tutela dei diritti dei detenuti nell'Unione europea' (P5_TA(2003)0376).

²⁴ GU L 165 del 3.7.2003, pag. 31.

dell'uomo e delle libertà fondamentali, specialmente in considerazione del fatto che il numero dei cittadini di uno Stato membro detenuti in un altro Stato membro potrebbe aumentare di conseguenza,

C. considerando che secondo i dati raccolti dal Consiglio d'Europa, 539.436 persone erano detenute al 1° settembre 2002 nell'Unione europea allargata e che questi dati denotano un quadro allarmante:

- sovrappopolazione;
- inflazione della popolazione carceraria;
- aumento dei detenuti stranieri;
- detenuti in attesa di condanna definitiva;
- numero di morti e suicidi;

D. considerando che i rapporti del CPT segnalano la persistenza drammatica di alcuni problemi, come i maltrattamenti, l'inadeguatezza delle strutture penitenziarie, delle attività previste e delle cure disponibili,

E. considerando che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (articolo 3) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati membri obblighi non solo negativi, proibendo di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani e degradanti, ma anche positivi richiedendo loro di assicurarsi che le condizioni di detenzione siano conformi alla dignità umana e che inchieste approfondite ed efficaci abbiano luogo in caso di violazione di tali diritti,

F. considerando che il Consiglio d'Europa sta rivedendo le regole penitenziarie europee e che un'iniziativa sull'elaborazione di una Carta penitenziaria europea è stata lanciata in seno all'Assemblea

parlamentare dal deputato Michel Hunault, relatore sulla situazione delle carceri e case di reclusione in Europa,

- G. considerando che il Protocollo facoltativo della Convenzione contro la tortura a altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti è stato firmato soltanto da 8 Stati membri o aderenti all'Unione europea (Austria, Danimarca, Spagna, Finlandia, Italia, Malta, Svezia, Regno Unito) e che soltanto 3 l'hanno ratificata (Malta, Spagna e Regno Unito),
- H. considerando che alcuni Stati membri prevedono la prerogativa per i parlamentari nazionali e europei di visitare e ispezionare i luoghi di detenzione e che il Parlamento europeo aveva chiesto di riconoscere questa prerogativa ai deputati europei sul territorio dell'Unione europea²⁵,
- I. considerando che uno dei problemi che gli Stati spesso sollevano è la mancanza di fondi per il miglioramento dei luoghi di detenzione e che potrebbe risultare necessario creare una linea di bilancio per incoraggiarli a rispettare standard più elevati e le raccomandazioni del CPT,
- J. considerando che il fatto di garantire condizioni di detenzione decenti e l'accesso a strutture di preparazione al reinserimento favoriscono la diminuzione del numero di recidivi,
- K. considerando l'esistenza di regimi di detenzione speciali, legali o di fatto, e ricordando che nei confronti del regime italiano detto del 41 bis, il Comitato per la prevenzione della tortura ha manifestato inquietudini, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia per il ritardo con cui il Tribunale di sorveglianza ha esaminato il ricorso di un detenuto, e che il Gruppo di esperti indipendenti dell'Unione europea sui diritti dell'uomo ha affermato nella sua relazione sull'anno 2002 che 'nella misura in cui questo

²⁵ Cfr. per esempio il paragrafo 41 della sua precitata risoluzione del 17 dicembre 1998 'chiede che i deputati europei dispongano del diritto di visita e di ispezione negli istituti penitenziari e nei centri di ritenzione per i rifugiati situati sul territorio dell'Unione europea'.

regime eccezionale comprende (...) misure che non presentano alcun nesso con l'obiettivo di sicurezza, è lecito di interrogarsi sulla compatibilità con l'approccio preconizzato dal Comitato per la prevenzione della tortura';

- L. considerando che la situazione nei cosiddetti 'centri di permanenza per stranieri' è estremamente allarmante, come denunciato dal recente rapporto di Medici senza frontiere, ad esempio per l'Italia, e che i diritti all'assistenza legale e sanitaria per i richiedenti asilo sono violati,
- M. considerando che gli Stati membri si sono impegnati in seno al Consiglio d'Europa ad estendere l'applicazione delle sanzioni alternative al carcere e all'arresto;
- N. considerando che il Consiglio ha approvato risoluzioni e raccomandazioni riguardo al problema specifico della tossicodipendenza e della riduzione dei rischi, in particolare sul trattamento in ambito carcerario o fuori dal carcere, che non sempre sono rispettate dagli Stati membri,
- O. considerando che il Consiglio ha avviato sotto la presidenza italiana un'iniziativa in materia di carceri;

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

- a) proseguire le sue attività in merito alle persone detenute, in special modo coordinando una posizione comune agli Stati membri e aderenti all'Unione europea, assicurando in seno al Consiglio d'Europa una revisione delle regole penitenziarie europee basata su un grado di protezione più elevato, sulla scorta dei principi elaborati dal Comitato per la prevenzione della tortura e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo;

- b) promuovere, sulla base di un contributo comune agli Stati membri dell'Unione europea, l'elaborazione di una Carta penitenziaria europea comune ai paesi membri del Consiglio d'Europa;
- c) operare affinché tale Carta includa norme precise e obbligatorie per gli Stati membri concernenti:
- il diritto di disporre di un avvocato e di un'assistenza sanitaria e di informare una terza persona della propria detenzione;
 - il diritto alla sicurezza mentale e fisica, in particolare la protezione contro la violenza dei codetenuti e la prevenzione dei suicidi;
 - norme sulle condizioni di detenzione: aspetti sanitari, abitativi, pulizia, ventilazione, luce, alimentazione;
 - il diritto di disporre dei servizi medici interni e, se necessario, esterni;
 - le attività di rieducazione, istruzione, riabilitazione e reinserimento sociale e professionale, soprattutto informando i detenuti circa i mezzi esistenti per preparare il loro reinserimento;
 - la separazione dei detenuti: minori, persone in detenzione provvisoria, condannati;
 - misure specifiche per le categorie vulnerabili: minori, donne, persone con problemi psichiatrici o fisici o di malattia, persone anziane o con tendenze suicide, tossicodipendenti, stranieri, richiedenti asilo, ecc.;
 - la tutela particolare dei minori attraverso:
 - la garanzia che il carcere rappresenta una misura eccezionale adottata laddove non esiste altra alternativa,

- un personale inquadrato pronto a raccogliere le sfide rappresentate dal lavorare con tale gruppo di età e a comprendere i bisogni specifici,
 - un programma di attività appropriato e multidisciplinare che abbinò lo sport, l'istruzione e la formazione tecnica e professionale, valorizzando talune competenze che favoriranno il reinserimento sociale dopo la scarcerazione,
 - un trattamento equo tra uomini e donne quanto al loro accesso alle attività al momento della incarcerazione ai sensi della norma 26.4 delle Regole di Beijing;
- la tutela delle donne attraverso:
- la separazione materiale dagli uomini,
 - un personale femminile o, laddove risulti materialmente impossibile, come minimo la presenza di un personale misto,
 - un'appropriata risposta ai bisogni specifici di igiene e di salute delle donne, compresa la prevenzione del tumore al seno e del tumore al collo dell'utero;
- la tutela particolare delle donne incinte e madri di bambini piccoli attraverso:
- un regime alimentare adeguato per la gravidanza,
 - esami ginecologici e parti svolti senza la presenza di manette o impedimenti simili,
 - la nascita dei bambini al di fuori delle carceri,
 - locali all'interno delle carceri a disposizione delle madri con i loro bambini che non riflettano l'universo carcerario e incentrati sui bisogni del bambino;
- il diritto di visita per le famiglie, gli amici e terze persone;
- il diritto ad una vita affettiva e sessuale prevedendo misure e luoghi appositi;

- l'esistenza di parlatori che consentano il ravvicinamento familiare, in particolare di spazi attrezzati affinché i genitori detenuti e i loro bambini possano svolgere talune attività;
 - il diritto di ricorso effettivo dei detenuti per la difesa dei loro diritti contro le sanzioni o i trattamenti arbitrari;
 - i regimi di sicurezza speciali;
 - il ricorso, nella misura del possibile, a carceri aperte o semi-aperte, la promozione di misure alternative all'incarcerazione quali, in particolare, il lavoro di interesse generale;
 - l'informazione del detenuto sui propri diritti, da fornire anche su carta in una lingua a lui comprensibile;
 - la formazione del personale penitenziario e delle forze dell'ordine;
- d) dichiarare che se tale iniziativa non troverà attuazione a breve termine o se i risultati non saranno soddisfacenti, l'Unione europea elaborerà una Carta dei diritti delle persone private della libertà vincolante per gli Stati membri e suscettibile di essere invocata davanti alla Corte di giustizia;
- e) esortare gli Stati membri e quelli aderenti a ratificare il Protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che stabilisce un sistema di visite regolari presso i luoghi di detenzione predisposto da organismi internazionali e nazionali indipendenti, affidando a questi ultimi anche compiti di controllo e ricorso per i detenuti, nonché a elaborare un rapporto annuale pubblico per i rispettivi parlamenti ed invitare l'Unione europea a integrare la richiesta di firmarlo e ratificarlo nella sua politica di relazioni con i paesi terzi;
- f) prendere iniziative a livello dell'Unione affinché sia garantita ai deputati nazionali la prerogativa di visitare e ispezionare i luoghi

di detenzione e affinché questo diritto sia ugualmente riconosciuto ai parlamentari europei sul territorio dell'Unione europea;

- g) esortare gli Stati membri a lottare contro il suicidio nelle carceri e a svolgere sistematicamente inchieste imparziali allorché un detenuto muore in carcere;
- h) varare un'iniziativa di valutazione delle legislazioni degli Stati membri al fine di assicurarsi che siano conformi alle norme elaborate dal Consiglio d'Europa, dal Comitato per la prevenzione della tortura e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché alla giurisprudenza pertinente, alle osservazioni del Comitato dei diritti dell'uomo, del Comitato contro la tortura e del Relatore speciale sulla tortura delle Nazioni Unite e garantendo che siano effettivamente applicate;
- i) invitare gli Stati membri a allocare fondi adeguati a favore della ristrutturazione e modernizzazione dei luoghi di detenzione, nonché a fornire alla polizia e al personale penitenziario una formazione sui diritti dei detenuti e sul trattamento dei detenuti che soffrono di disturbi psichici, e invitare a creare una specifica linea di bilancio a livello di UE per incoraggiare tali progetti;
- j) invitare il Comitato per la prevenzione della tortura e il Commissario ai diritti dell'uomo del Consiglio d'Europa a promuovere una serie di visite ad hoc negli Stati membri che si sono dotati di regimi speciali, legali o di fatto, compresi i centri di permanenza per stranieri, e chiedere al Gruppo europeo di esperti dei diritti dell'uomo di condurre un'analisi sulla compatibilità di questi regimi con i diritti e le libertà fondamentali;
- k) ricordare agli Stati membri gli impegni assunti in seno al Consiglio d'Europa per allargare l'applicazione delle sanzioni alternative al carcere e invitarli ad incrementare gli sforzi a livello tanto legislativo quanto giudiziario;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e parlamenti degli Stati membri nonché al Consiglio d'Europa, all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, al Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato ONU dei diritti dell'uomo, al Comitato ONU contro la tortura, al Relatore speciale ONU sulla tortura, all'Alto Commissario ONU per i diritti umani.

ALLEGATO 2 NAZIONI UNITE - REGOLE MINIME STANDARD PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI

ADOPTATE DAL PRIMO CONGRESSO DELLE NAZIONI UNITE NEL 1955 ED APPROVATE DAL CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE CON LE RISOLUZIONI 663 C (XXIV) DEL 31 LUGLIO 1957 E 2076 (LXII) DEL 13 MAGGIO 1977

OSSERVAZIONI PRELIMINARI

1. Le regole che seguono non intendono descrivere in modo minuzioso un sistema penitenziario modello, ma soltanto stabilire, ispirandosi a concetti oggi generalmente accettati e alle parti essenziali dei migliori sistemi contemporanei, i principi generali e le regole minime di una buona organizzazione penitenziaria e di una buona pratica di trattamento dei detenuti.
2. E' evidente che non tutte le regole possono essere applicate in ogni luogo e in ogni tempo, data la grande varietà di condizioni giuridiche, sociali, economiche e geografiche esistenti nel mondo. Esse dovranno tuttavia servire a stimolare lo sforzo costante diretto a superare le differenze pratiche che si oppongono alla loro applicazione, tenendo presente che esse rappresentano, nel loro insieme, le condizioni minime ammesse dalle Nazioni Unite.
3. D'altra parte, queste regole si riferiscono a campi nei quali il pensiero è in costante evoluzione, e non intendono escludere la possibilità di esperienze pratiche, purchè queste siano in accordo con i principi e gli obbiettivi risultanti dal testo delle "Regole". Con questo spirito, l'Amministrazione penitenziaria centrale potrà sempre autorizzare eccezioni alle regole stesse.
- 4.1. La prima parte delle "regole" tratta di quelle concernenti l'amministrazione, in generale, degli stabilimenti penitenziari, ed è applicabile ad ogni categoria di detenuti, penali e civili, imputati o condannati, compresi i detenuti sottoposti a misura di sicurezza o a misura rieducativi ordinata dal giudice.
- 4.2. La seconda parte contiene regole che non sono applicabili se non alle categorie di detenuti previste da ogni singola sezione.

Tuttavia, le regole della sezione A, applicabili ai detenuti condannati, saranno ugualmente applicabili ai detenuti previsti dalla sezione B, C e D, purchè non siano incompatibili con quelle che li riguardano specificamente, e siano favorevoli a questi detenuti.

- 5.1. Queste regole non si occupano dell'organizzazione degli stabilimenti per i minori delinquenti (stabilimenti Borstal, istituti di rieducazione etc.). Tuttavia, in via generale, la prima parte delle "Regole" può considerarsi applicabile anche a questi tipi di stabilimenti.
- 5.2. La categoria dei "minori detenuti" deve comprendere, in ogni caso, i minori soggetti alla giurisdizione minorile. In via di massima, questi non dovranno essere condannati a pene detentive.

PRIMA PARTE - REGOLE DI APPLICAZIONE GENERALE DI PRINCIPIO FONDAMENTALE

- 6.1. Le regole che seguono devono essere applicate con imparzialità. Non si deve fare alcuna differenza di trattamento in base a giudizi, specialmente di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione.
- 6.2. Al contrario, si devono rispettare le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale il detenuto appartiene.

REGISTRO

- 7.1. In ogni istituto in cui vi sono persone detenute, si deve tenere aggiornato un registro rilegato, in cui sia indicato per ciascun detenuto:
 - a. la sua identità;
 - b. i motivi della sua detenzione e l'autorità competente che l'ha disposta;
 - c. il giorno e l'ora dell'ammissione e dell'uscita.

- 7.2. Nessuno può essere ammesso in uno stabilimento senza un valido titolo di detenzione, i cui estremi devono essere segnati nel registro.

SEPARAZIONE DELLE CATEGORIE

8. Le varie categorie di detenuti devono essere sistemate in stabilimenti o sezioni di stabilimento distinti, tenendosi conto del sesso, età, precedenti, motivi della detenzione ed esigenze di trattamento.

Perciò:

- a. gli uomini e le donne devono essere sistemati, nei limiti del possibile, in stabilimenti diversi; quando un solo stabilimento riceve uomini e donne, il complesso dei locali destinato alle donne deve essere completamente separato;
- b. gli imputati devono essere separati dai condannati;
- c. le persone carcerate per debiti o condannate ad altra forma di detenzione civile devono essere separate da quelle detenute per reati;
- d. i minori devono essere separati dagli adulti.

LOCALI DI DETENZIONE

- 9.1. Le celle o camere destinate all'isolamento non devono essere occupate che da un solo detenuto. Se, per motivi particolari, come un momentaneo affollamento, è necessario fare eccezione a questa regola, si dovrà evitare di collocare due detenuti in una camera o cella.
- 9.2. Quando si utilizzano dormitori, questi devono essere occupati da detenuti accuratamente selezionati e riconosciuti adatti ad essere collocati. La notte saranno sottoposti a regolare sorveglianza, adatta al tipo di stabilimento considerato.
10. I locali di detenzione, e in particolare quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono rispondere alle esigenze della igiene, tenuto conto del clima, particolarmente per ciò che riguarda la cubatura, la superficie minima, l'illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.

11. In ogni locale in cui i detenuti devono vivere o lavorare:
 - a. le finestre devono essere sufficientemente grandi perché il detenuto possa leggere e lavorare alla luce naturale; la chiusura di queste finestre deve permettere l'entrata dell'aria fresca, vi sia o no ventilazione artificiale;
 - b. l'illuminazione artificiale deve essere sufficiente per permettere al detenuto di leggere o di lavorare senza danno della vista.
12. Gli impianti sanitari devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali al momento voluto, in modo proprio e decente.
13. Gli impianti di bagno e di doccia devono essere sufficienti perché ciascun detenuto possa essere posto in condizione di utilizzarli ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza che esige l'igiene secondo la stagione e la posizione geografica, ma almeno una volta la settimana sotto un clima temperato.
14. Tutti i locali frequentati regolarmente dai detenuti devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di pulizia.

IGIENE PERSONALE

15. Si deve esigere dai detenuti la pulizia personale; a questo scopo, essi devono disporre di acqua e di oggetti di toletta necessari alla salute e alla pulizia.
16. Al fine di permettere ai detenuti di presentarsi in modo conveniente e di conservare il rispetto di se stessi, si devono prevedere facilitazioni per la cura dei capelli e della barba. Gli uomini devono potersi rasare regolarmente.

VESTI E LETTO

- 17.1. I detenuti che non sono autorizzati a portare i propri indumenti personali devono ricevere un corredo appropriato al clima e sufficiente per conservarli in buona salute. Tali vestiti non devono essere in alcun modo degradanti o umilianti.

- 17.2. Tutti i vestiti devono essere mantenuti puliti e in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria a mantenere l'igiene.
- 17.3. In circostanze eccezionali, quando il detenuto si allontana dallo stabilimento per fini autorizzati, gli deve essere permesso di portare i suoi indumenti personali o vestiti tali da non attirare l'attenzione.
18. Quando i detenuti sono autorizzati a portare i loro indumenti personali, si devono prendere provvedimenti , al momento dell'ammissione nell'istituto, per assicurare che essi siano decenti e utilizzabili.

ALIMENTAZIONE

- 20.1. Ogni detenuto deve ricevere dall'amministrazione, secondo l'orario d'uso, una alimentazione di buona qualità, ben preparata, con un valore nutritivo sufficiente a mantenere la salute e le forze.
- 20.2. Ogni detenuto deve avere la possibilità di provvedersi di acqua potabile tutte le volte che ne ha bisogno.

ESERCIZIO FISICO

- 21.1. Ogni detenuto non occupato al lavoro all'aria aperta deve avere, quando il tempo lo permette, almeno un'ora al giorno di esercizio fisico adatto all'aria aperta.
- 21.2. I minori detenuti e tutti gli altri per i quali l'età e le condizioni fisiche lo permettano, devono ricevere, durante il periodo riservato a tale esercizio, una educazione fisica e ricreativa. A questo scopo, devono essere messi a loro disposizione il terreno, gli impianti e gli attrezzi.

SERVIZI SANITARI

- 22.1. Ogni stabilimento penitenziario deve disporre almeno dei servizi di un medico qualificato, deve avere conoscenze psichiatriche. I servizi medici devono essere organizzati in stretto collegamento con l'amministrazione generale del servizio sanitario della

comunità o della nazione. Devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, ove sia il caso, per il trattamento dei casi di anormalità psichica.

- 22.2. Per i malati che hanno bisogno di cure speciali, occorre prevedere il trasferimento a stabilimenti penitenziari speciali od ospedali civili. Quando il trattamento ospedaliero è organizzato nell'interno dello stabilimento, questo deve essere fornito di materiale, attrezzatura, e prodotti farmaceutici che consentono di dare le cure e il trattamento conveniente ai detenuti malati, e il personale deve avere una formazione professionale sufficiente.
- 22.3. Ogni detenuto deve potere avere le cure di un dentista qualificato.
- 23.1. Negli stabilimenti per donne, vi devono essere attrezzature speciali per la cura delle donne incinte, puerpere e convalescenti. Nei limiti del possibile, si deve provvedere a che il parto avvenga in ospedale civile. Se il bambino nasce in carcere, è necessario che l'atto di nascita non faccia menzione di tale circostanza.
- 23.2. Quando è permesso alle madri di tenere con sé il loro bambino lattante, si devono prendere disposizioni per organizzare un nido di infanzia, dotato di personale qualificato, dove i bambini siano accolti durante il tempo in cui non sono lasciati alle cure della madre.
24. Il medico deve visitare ogni detenuto il più presto possibile dopo la sua ammissione e, dopo, tutte le volte che è necessario, con lo scopo particolare di accertare la possibile presenza di malattia fisica o mentale, e di prendere tutte le misure necessarie; di assicurare la separazione dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose di segnalare le deficienze fisiche e mentali che potrebbero essere di ostacolo alla riclassificazione e di accertare la capacità fisica al lavoro di ciascun detenuto.
- 25.1. Il medico è incaricato di vegliare alla salute fisica e mentale dei detenuti. Dovrà visitare ogni giorno i detenuti malati, coloro che affermano di essere ammalati, e tutti coloro sui quali è particolarmente attirata la sua attenzione.

- 25.2. Il medico deve presentare rapporto al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto è stata o sarà pregiudicata per il prolungamento o per qualsiasi modalità della detenzione.
- 26.1. Il medico deve compiere regolari ispezioni e consigliare il direttore in ordine ai seguenti argomenti:
- a. quantità, qualità, preparazione e distribuzione dei cibi;
 - b. igiene e pulizia dello stabilimento e dei detenuti;
 - c. salubrità, riscaldamento, illuminazione e ventilazione dello stabilimento;
 - d. qualità e pulizia dei vestiti e materiale letterario dei detenuti;
 - e. osservanza delle regole concernenti l'educazione fisica e sportiva quando questa è impartita da personale non specializzato.
- 26.2. Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i consigli del medico previsti nelle regole 25.2 e 26 e, se è d'accordo, prendere immediatamente le misure necessarie perché le raccomandazioni siano eseguite; in caso di disaccordo, o quando la materia non è di sua competenza, trasmetterà subito il rapporto del medico, con le proprie osservazioni, alla autorità superiore.

DISCIPLINA E PUNIZIONI

27. L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti con fermezza, ma senza portare maggiori restrizioni di quanto è necessario per mantenere la sicurezza e l'ordine di una vita in comune bene organizzata.
- 28.1. Nessun detenuto potrà avere, nei servizi dello stabilimento, un impiego che importi un potere disciplinare.
- 28.2. Tuttavia, questa regola non dovrà essere di ostacolo al buon funzionamento dei sistemi basati sull' "autogoverno" (self-governement). Questi sistemi, in effetti, importano che alcune attività o responsabilità di ordine sociale, educativo o sportivo,

siano affidate, sotto controllo, a detenuti raggruppati per le esigenze del trattamento.

29. I seguenti oggetti devono essere sempre determinati o per legge o per regolamento dell'autorità amministrativa competente.
 - a. il comportamento che costituisce infrazione disciplinare;
 - b. la qualità e durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
 - c. l'autorità competente ad infliggere le dette sanzioni.
- 30.1. Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell'infrazione di cui si accusa,
- 30.2. Nessun detenuto può essere punito senza che egli abbia avuto la possibilità di presentare le sue difese. L'autorità competente deve procedere ad un esame completo del caso.
- 30.3. Nei limiti in cui è necessario e possibile, si deve permettere al detenuto di presentare le sue difese per mezzo di un interprete.
31. Le pene corporali, il collocamento in segrete oscure ed ogni sanzione crudele, inumana o degradante, devono essere vietate come sanzioni disciplinari.
 - 32.1. Le pene dell'isolamento e della riduzione di cibo non possono essere inflitte senza che il medico abbia visitato il detenuto e certificato per iscritto che lo stesso è in grado di sopportarle.
 - 32.2. Le stesse regole valgono nei riguardi di tutte le misure punitive che presentano il pericolo di alterare la salute fisica o mentale dei detenuti. In ogni caso, tali misure non devono mai essere contrarie al principio indicato nella regola 31.
 - 32.3. Il medico deve visitare ogni giorno i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari e fare rapporto al direttore se ritiene necessario far cessare o modificare la sanzione per ragioni di salute fisica o mentale.

MEZZI DI COERCIZIONE

33. Gli strumenti di coercizione, come manette, catene, ferri e camicie di forza non devono mai essere applicate come

sanzione. Le catene e i ferri non devono essere utilizzati più come mezzi di coercizione. Gli altri strumenti non possono essere utilizzati che nei casi seguenti:

- a. come misura precauzionale contro l'evasione, durante il trasferimento, e curando sempre che siano tolti quanto il detenuto compare davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa;
 - b. per ragioni sanitarie su indicazione del medico;
 - c. per ordine del direttore, se gli altri mezzi per dominare un detenuto sono falliti, al fine di impedirgli di fare del male a sé o agli altri o di produrre danni; in questi casi il direttore deve consultare di urgenza il medico e fare rapporto all'autorità amministrativa superiore.
34. Il tipo e i mezzi di impiego degli strumenti di coercizione devono essere fissati dall'Amministrazione penitenziaria centrale. La loro applicazione non deve protrarsi oltre il tempo necessario.

INFORMAZIONI E DIRITTO DI RECLAMO DEI DETENUTI

- 35.1. Al momento dell'ammissione, ogni detenuto deve ricevere comunicazione scritta relativa al trattamento dei detenuti della categoria cui è assegnato, alle norme disciplinari dello stabilimento, ai mezzi autorizzati per ricevere informazioni e formulare reclami, e a tutto ciò che può essere necessario per conoscere i suoi diritti e i suoi doveri e per adattarsi alla vita dello stabilimento.
- 35.2. Se il detenuto è analfabeta, tali informazioni gli devono essere date oralmente.
- 36.1. Ogni detenuto deve avere, in ogni giorno lavorativo, la possibilità di presentare richieste e reclami al direttore dello stabilimento o al funzionario incaricato di riceverli.
- 36.2. Richieste e reclami possono essere presentati anche all'ispettore carcerario nel corso di una ispezione. Il detenuto potrà conferire con l'ispettore o col funzionario incaricato dell'ispezione fuori della presenza del direttore o del personale dello stabilimento.

- 36.3. Ogni detenuto deve essere autorizzato ad inviare, senza censura nel merito ma nella forma dovuta, richieste o reclami all'Amministrazione penitenziaria centrale, all'autorità giudiziaria o ad altra autorità competente, attraverso la via prescritta.
- 36.4. Salvo che la richiesta o il reclamo siano evidentemente temerari o infondati, devono essere esaminati senza ritardo, e al detenuto deve essere data risposta in tempo utile.

CONTATTI AL MONDO ESTERNO

37. I detenuti devono essere autorizzati, sotto la necessaria sorveglianza, a comunicare con la loro famiglia e con quei loro amici nei quali si può fare affidamento, a intervalli regolari, sia per corrispondenza sia ricevendo visite.
- 38.1. Ai detenuti provenienti da Stati stranieri si devono accordare facilitazioni ragionevoli per comunicare con i loro rappresentanti diplomatici e consolari.
- 38.2. Per ciò che riguarda i detenuti provenienti da Stati che non hanno rappresentanti diplomatici e consolari nel paese dove sono ristretti, come pure per i profughi e gli apolidi, devono accordarsi le stesse facilitazioni perché si possano rivolgere al rappresentante diplomatico dello Stato che è incaricato di curare i suoi interessi, e ad ogni autorità nazionale o internazionale che ha il compito di proteggerli.
39. I detenuti devono essere tenuti regolarmente al corrente dei più importanti avvenimenti, sia attraverso la lettura di giornali quotidiani, di periodici o di pubblicazioni penitenziarie speciali, sia attraverso audizioni radiofoniche, conferenze e mezzi analoghi, autorizzati o controllati dall'amministrazione.

BIBLIOTECA

40. Ogni stabilimento deve avere una biblioteca a disposizione di ogni categoria di detenuti e fornita sufficientemente di libri istruttivi.

RELIGIONE

- 41.1. Se lo stabilimento ospita un numero sufficiente di detenuti alla stessa religione, deve essere nominato o accolto un rappresentante qualificato dalla predetta religione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, l'impiego dello stesso deve essere previsto a tempo completo.
- 41.2. Il rappresentante qualificato, nominato o accolto a norma del n.1, deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente servizi religiosi e a fare, tutte le volte che è stabilito, visite pastorali, in particolari ai detenuti della sua religione.
- 41.3. Non deve mai essere negato ad alcun detenuto il diritto di prendere contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Al contrario, se un detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, si deve rispettare pienamente il suo atteggiamento.
42. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nei limiti del possibile, a soddisfare alle esigenze della sua vita religiosa, partecipando ai servizi organizzati nello stabilimento e tenendo in suo possesso libri di edificazione e di istruzione religiosa della sua confessione.

DEPOSITO DI OGGETTI APPARTENENTI A DETENUTI

- 43.1. Se il regolamento non autorizza il detenuto a tenere in suo possesso denaro, oggetti di valore, vestiti ed altre cose che gli appartengono, questi devono essere collocati in luogo sicuro, al momento della sua ammissione nello stabilimento. Si deve farne un inventario, che deve essere firmato dal detenuto, e devono essere presi provvedimenti per conservarli in buono stato.
- 43.2. I predetti oggetti, e il denaro, devono essergli restituiti all'atto della liberazione, ad eccezione del denaro che egli è stato autorizzato a spendere, degli oggetti che ha potuto mandare all'esterno e degli oggetti di vestiario che hanno dovuto essere distrutti per ragioni di igiene. Il detenuto deve rilasciare ricevuta degli oggetti e del denaro che gli sono stati restituiti.

- 43.3. I valori e oggetti inviati dall'esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse norme.
- 43.4. Se il detenuto, all'atto della ammissione, porta con sé medicinali o stupefacenti, il medico deciderà l'uso da farne.

COMUNICAZIONI DI MORTI, MALATTIE, TRASFERIMENTI, ECC...

- 44.1. In caso di morte o di malattia grave, di grave infortunio o di assegnazione del detenuto in uno stabilimento per malati di mente, il direttore deve informare immediatamente il coniuge se il detenuto è coniugato, o il parente più prossimo e in ogni caso, ogni altra persona che il detenuto stesso ha chiesto che ne fosse informata.
- 44.2. Il detenuto deve essere informato immediatamente della morte o della malattia grave di un parente prossimo. In caso di malattia pericolosa di tale persona, quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrà essere autorizzato a recarsi al suo capezzale, scortato o libero.

TRASFERIMENTO DI DETENUTI

- 45.1. Quando i detenuti sono condotti nello stabilimento o ne sono fatti uscire, devono essere sottoposti il meno possibile alla vista del pubblico, e si devono prendere provvedimenti per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità.
- 45.2. Deve essere vietato il trasporto di detenuti in cattive condizioni di aerazione e di luce, e in genere con ogni mezzo che imponga loro una sofferenza fisica.
- 45.3. Il trasporto dei detenuti si deve fare a spese dell'amministrazione e nello stesso modo per tutti.

PERSONALE PENITENZIARIO

- 46.1. L'Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni grado, perché della sua integrità, della sua umanità e della sua capacità personale e professionale dipende la buona amministrazione degli stabilimenti penitenziari.

- 46.2. L'Amministrazione penitenziaria si deve costantemente sforzare di risvegliare e di mantenere nello spirito del personale e dell'opinione pubblica la convinzione che questa missione è un servizio sociale di grande importanza; per questo devono utilizzarsi tutti i mezzi opportuni per illuminare il pubblico.
- 46.3. Perché gli scopi indicati possano essere realizzati, i membri del personale devono essere impiegati a tempo completo in qualità di funzionari penitenziari di professione, devono avere lo stato giuridico di impiegati dello Stato ed avere la garanzia di una sicurezza di impiego che non dipende che dalla loro buona condotta, dalla efficacia del loro lavoro e dalla loro idoneità fisica. La remunerazione del personale deve essere sufficiente per permettere di assumere e mantenere in servizio uomini e donne capaci. I vantaggi della loro carriera si devono determinare tenendo conto della natura ingrata del loro lavoro.
- 47.1. Il personale deve possedere un livello intellettuale sufficiente.
- 47.2. Esso deve seguire, prima dell'ingresso in servizio, un corso di formazione generale e speciale e superare prove teoriche e pratiche.
- 47.3. Dopo l'ingresso in servizio e nel corso della carriera, il personale deve mantenere e migliorare le proprie conoscenze e la propria capacità professionale seguendo corsi di perfezionamento che saranno organizzati periodicamente.
48. Tutto il personale deve in ogni circostanza comportarsi e compiere il proprio dovere in modo che il suo esempio eserciti un benefico influsso sui detenuti e susciti il loro rispetto.
- 49.1. Si deve aggregare al personale, per quanto possibile, un numero sufficiente di specialisti, istitutori, istruttori tecnici.
- 49.2. I servizi degli assistenti sociali, istitutori e istruttori tecnici devono essere assicurati in modo permanente, ma senza escludere i servizi di ausiliari a servizio ridotto o volontari.
- 50.1. Il direttore dello stabilimento deve essere sufficientemente qualificato al suo compito per il suo carattere, le sue capacità

amministrative, la formazione adatta e la sua esperienza in questo campo.

- 50.2. Egli deve utilizzare tutto il suo tempo alla sua funzione ufficiale, la quale non può essere accessoria.
- 50.3. Deve abitare nello stabilimento o nelle immediate vicinanze.
- 50.4. Quando due o più stabilimenti sono sotto la direzione di un solo direttore, questi deve visitare ciascuno di essi frequentemente. Inoltre, ogni stabilimento deve avere a capo un funzionario residente responsabile.
- 51.1. Il direttore, il vice direttore e la maggior parte del personale dello stabilimento devono parlare la lingua della maggior parte dei detenuti, o una lingua che sia compresa dalla maggior parte di essi.
- 51.2. Ogni volta che sia necessario, si deve ricorrere all'opera di un interprete.
- 52.1. Negli stabilimenti abbastanza grandi da richiedere l'impiego di uno o più medici a tempo completo, almeno uno di essi deve abitare nello stabilimento o nelle immediate vicinanze di questo.
- 52.2. Negli altri stabilimenti, il medico deve compiere visite ogni giorno e abitare abbastanza vicino per essere in grado di intervenire senza indugio in caso di urgenza.
- 53.1. Negli stabilimenti misti, la sezione femminile deve essere diretta da un funzionario di sesso femminile, che deve tenere in custodia tutte le chiavi di tale sezione dello stabilimento.
- 53.2. Nessun funzionario di sesso maschile deve entrare nella sezione femminile se non accompagnato da un funzionario di sesso femminile.
- 53.3. La sorveglianza delle detenute deve essere affidata esclusivamente a funzionari di sesso femminile. Ciò non esclude che, per motivi professionali, funzionari di sesso maschile, in particolare medici e istitutori, esercitino le loro funzioni in stabilimenti o sezioni destinati alle donne.

- 54.1. I funzionari degli stabilimenti, nei loro rapporti con i detenuti, non devono usare la forza che in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza attiva o passiva a un ordine basato su una legge o su un regolamento. I funzionari che ricorrono alla forza devono limitarne l'impiego allo stretto necessario e fare immediatamente rapporto al direttore dello stabilimento.
- 54.2. Si devono sottoporre i funzionari penitenziari ad un addestramento fisico speciale perché siano in grado di dominare i detenuti violenti.
- 54.3. Salvo circostanze eccezionali, gli agenti che esplicano un servizio che li mette a contatto diretto coi detenuti non devono essere armati. D'altro canto, non si deve mai affidare un'arma a membri del personale che non ne abbiano appreso il maneggio.

ISPEZIONI

55. Ispettori qualificati e provati, nominati dall'autorità competente, devono procedere ad ispezioni regolari degli stabilimenti e dei servizi penitenziari. Sorveglieranno in particolare a che gli stabilimenti siano amministrati in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore e con lo scopo di raggiungere gli obbiettivi dei servizi penitenziari e di correzione.

SECONDA PARTE - REGOLE APPLICABILI A SPECIALI CATEGORIE DI DETENUTI

A. DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENE O MISURE

PRINCIPI GENERALI

56. I principi generali che seguono hanno lo scopo di fissare lo spirito nel quale i servizi penitenziari devono essere amministrati e gli scopi ai quali essi devono tendere, in conformità delle dichiarazioni contenute nell'osservazione preliminare del presente testo.
57. La carcerazione e le altre misure che hanno per effetto di togliere un delinquente dal mondo esterno sono afflittive per il fatto stesso che tolgono all'individuo il diritto di disporre di se

stesso e lo privano della libertà. Salvo le misure di segregazione giustificate, e quelle necessarie per il mantenimento della disciplina, il sistema penitenziario non deve, perciò, aggravare le sofferenze inerenti a tale situazione.

58. Scopo e giustificazione delle pene e misure private della libertà sono, in definitiva, la protezione della società contro il delitto. Tale scopo non sarà raggiunto se il periodo di privazione della libertà non sarà utilizzato per ottenere, nei limiti del possibile, che il delinquente, una volta liberato, sia non soltanto desideroso, ma anche capace di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stesso.
59. A questo fine, il regime penitenziario deve fare appello a tutti i mezzi curativi, educativi, morali, spirituali etc..., e a tutte le forme di assistenza di cui può disporre, sforzandosi di applicarli conformemente alle necessità del trattamento individuale dei delinquenti.
- 60.1. Il regime dello stabilimento deve sforzarsi di ridurre le differenze che possono esservi tra la vita in carcere e quella libera, ove tali differenze portino a indebolire il senso di responsabilità del detenuto o rispetto della dignità della sua persona.
- 60.2. Prima del termine dell'esecuzione di una pena o misura è desiderabile che siano presi i provvedimenti necessari per assicurare al detenuto un ritorno progressivo alla vita nella società. Questo scopo potrà essere raggiunto, secondo i casi, attraverso un regime preparatorio alla liberazione, organizzato nello stabilimento stesso o in un altro stabilimento adatto, o con la liberazione in prova sotto un controllo, che non deve essere affidato alla polizia, ma che attui un'efficace assistenza sociale.
61. Il trattamento non deve accentuare l'esclusione dei detenuti dalla società ma, al contrario, ispirarsi al principio che essi continuano a farne parte. A questo fine bisogna ricorrere, nei limiti del possibile, alla cooperazione di organi della continuità per aiutare il personale dello stabilimento nel suo compito di riclassificazione dei detenuti. Assistenti sociali in collaborazione

con le autorità dirigenti, devono avere la missione di mantenere e migliorare le relazioni del detenuto con la sua famiglia e con organismi sociali che possono essergli utili. Si devono fare passi per salvaguardare, in ogni modo compatibile con la legge e la pena da scontare, i diritti relativi agli interessi civili, i diritti della sicurezza sociale ed ogni altro diritto sociale dei detenuti.

62. I servizi sanitari dello stabilimento dovranno sforzarsi di scoprire e di curare ogni deficienza o malattia fisica o mentale che possa essere di ostacolo alla riclassificazione del detenuto. A questo fine si dovrà applicare ogni trattamento medico, chirurgico o psichiatrico ritenuto necessario.
- 63.1. La realizzazione di questi principi esige l'individualizzazione del trattamento e, a questo scopo, un sistema elastico di classificazione dei detenuti in gruppi; è desiderabile che ciascun gruppo sia collocato in uno stabilimento dove possa ricevere il trattamento necessario.
- 63.2. Questi stabilimenti non devono avere la stessa sicurezza per tutti i gruppi, ma è desiderabile prevedere più gradi di sicurezza secondo la necessità dei vari gruppi. Gli stabilimenti aperti, per il fatto stesso che non prevedono misure di sicurezza fisica contro le evasioni ma hanno affidamento, su questo punto, sull'autodisciplina dei detenuti, offrono, a individui accuratamente scelti, le condizioni più favorevoli alla loro riclassificazione.
- 63.3. E' desiderabile che, negli stabilimenti chiusi, l'individualizzazione del trattamento non sia ostacolata dal numero troppo elevato di detenuti. In certi Paesi, si ritiene che la popolazione di questi stabilimenti non dovrebbe superare i cinquecento. Negli stabilimenti aperti, la popolazione dovrebbe pure essere ridotta il più possibile.
- 63.4. D'altro canto, non è opportuno mantenere stabilimenti che siano tanto piccoli da non potervi organizzare un regime conveniente.
64. I doveri della società non cessano al momento della liberazione di un detenuto. Sarebbe necessario disporre di organismi statali e privati idonei ad apportare al detenuto liberato un aiuto post

penitenziario efficace, tendente a diminuire i pregiudizi a suo riguardo e a permettergli la riclassificazione nella comunità.

TRATTAMENTO

65. Il trattamento dei condannati a pene privative della libertà deve avere lo scopo, nella misura in cui la durata della pena lo permette, di suscitare in essi la volontà e le capacità che permetteranno loro, dopo la liberazione, di vivere nel rispetto della legge e di provvedere a se stessi. Tale trattamento deve essere tale da incoraggiare nel soggetto il rispetto di se stesso e da sviluppare in lui il senso della responsabilità.
- 66.1 A questo scopo, si deve ricorrere in modo particolare alla assistenza religiosa nei Paesi dove ciò è possibile, all'istruzione, all'orientamento e alla formazione professionale, ai mezzi di assistenza sociale individuale, ai consigli relativi all'impiego, alla educazione fisica e del carattere morale, conformemente alle necessità individuali di ciascun detenuto. Occorre tener conto del passato sociale e penale del condannato, delle sue capacità e attitudini fisiche e mentali, delle sue disposizioni personali, della durata della pena e delle possibilità di riclassificazione.
- 66.2. Per ciascun detenuto condannato a pena di una certa durata, il direttore dello stabilimento deve ricevere, il più presto possibile dopo la sua ammissione, rapporti completi sui diversi aspetti citati nel numero che precede. Questi rapporti devono comprendere anche quello di un medico, possibilmente specializzato in psichiatria, sulle condizioni fisiche e mentali del soggetto.
- 66.3. I rapporti e i documenti allegati saranno posti in un fascicolo individuale, che sarà tenuto aggiornato e classificato, in modo da poter essere consultato dal personale responsabile ogni volta che sia necessario.

CLASSIFICAZIONE E INDIVIDUALIZZAZIONE

67. Gli scopi della classificazione devono essere:

- a. separare i detenuti che, per il loro passato penale o per le loro cattive disposizioni, eserciterebbero cattiva influenza sui loro compagni;
 - b. distinguere i detenuti in gruppi, per facilitare il trattamento di vari gruppi di detenuti
68. Si deve disporre, nei limiti del possibile, di stabilimenti separati o di sezioni distinte dello stesso stabilimento per il trattamento dei vari gruppi di detenuti.
69. Ogni volta che sia possibile, dopo l'ammissione e lo studio della personalità di un detenuto condannato a pena di una certa durata, deve fissare nei suoi riguardi un programma, in base ai dati raccolti e tenendo conto delle sue necessità individuali, delle sue capacità e delle sue condizioni.

PRIVILEGI

70. Si deve istituire in ogni stabilimento un sistema di privilegio adattato ai diversi gruppi di detenuti e ai vari metodi di trattamento, allo scopo di incoraggiare la buona condotta, sviluppare il senso della responsabilità e stimolare l'interesse e la cooperazione dei detenuti al loro trattamento.

LAVORO

- 71.1. Il lavoro penitenziario non deve avere carattere afflittivo.
- 71.2. Tutti i detenuti condannati sono sottoposti all'obbligo di lavoro, tenuto conto della loro idoneità fisica e mentale quale è indicata dal medico.
- 71.3. Si deve dare ai detenuti un lavoro produttivo sufficiente per tenerli occupati durante il periodo normale di una giornata di lavori.
- 71.4. Il lavoro deve essere, nei limiti del possibile, di tale misura da mantenere e aumentare la loro capacità di guadagnare onestamente di vivere dopo la liberazione.
- 71.5 Si deve dare una formazione professionale utile ai detenuti che sono in condizione di giovare, e particolarmente ai giovani.

- 71.6 Nei limiti compatibili con una selezione professionale razionale e con le esigenze dell'amministrazione e della disciplina penitenziaria, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano compiere.
- 72.1. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono avvicinarsi il più possibile a quelli attuati per un lavoro analogo fuori dallo stabilimento, allo scopo di preparare i detenuti alle condizioni normali del lavoro libero.
- 72.2. Tuttavia, l'interesse dei detenuti e della loro formazione professionale non deve essere subordinata al desiderio di realizzare un utile per mezzo del lavoro penitenziario.
- 73.1. Le aziende penitenziarie industriali e agricole devono, di preferenza, essere dirette dall'amministrazione e non da imprenditori privati.
- 73.2. Quando i detenuti sono utilizzati per lavori non controllati dall'Amministrazione, devono essere posti sempre sotto la sorveglianza del personale penitenziario. Salvo che il lavoro sia compiuto per conto di altre Amministrazioni dello Stato, coloro ai quali è fornito il lavoro devono pagare all'Amministrazione il salario normale per tale lavoro, tenendo tuttavia conto del rendimento del detenuto.
- 74.1. Si devono prendere negli stabilimenti penitenziari i provvedimenti prescritti per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori liberi.
- 74.2. Devono essere prese disposizioni per indennizzare i detenuti per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a condizioni uguali a quelle che la legge accorda ai lavoratori liberi.
- 75.1. Il numero massimo di ore di lavoro dei detenuti per giorno e per settimana deve essere fissato dalla legge o da un regolamento amministrativo, tenuto conto dei regolamenti o degli usi locali seguiti per ciò che riguarda i lavoratori liberi.
- 75.2. Le ore di lavoro, così fissate, devono lasciare un giorno di riposo per settimana e tempo sufficiente per l'istruzione e le altre attività previste per il trattamento e il riadattamento dei detenuti.

- 76.1. Il lavoro dei detenuti deve essere remunerato in modo equo.
- 76.2. Il regolamento deve permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della loro remunerazione per acquistare oggetti autorizzati per uso personale proprio e di inviarne una parte alla famiglia.
- 76.3. Il regolamento deve prevedere altresì che una parte della remunerazione sia trattenuta dall'amministrazione per costituire un peculio da consegnare al detenuto al momento della sua liberazione.

ISTRUZIONE E RICREAZIONE

- 77.1. Si devono prendere provvedimenti per sviluppare l'istruzione di tutti i detenuti in grado di trarne profitto, ivi compresa l'istruzione religiosa in quei paesi dove essa è possibile. L'istruzione degli analfabeti e dei giovani deve essere obbligatoria, e l'amministrazione deve porvi particolare attenzione.
- 77.2. Nei limiti del possibile, l'istruzione dei detenuti deve essere coordinata con l'ordinamento dell'istruzione pubblica, perché essi possano proseguire la loro formazione senza difficoltà dopo la liberazione.
78. In tutti gli stabilimenti devono essere organizzate attività ricreative e culturali per il benessere fisico e intellettuale dei detenuti.

RELAZIONI SOCIALI, ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA

79. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al mantenimento e al miglioramento delle relazioni fra il detenuto e la sua famiglia quando esse sono utili nell'interesse di entrambe le parti.
80. E' necessario, all'inizio dell'esecuzione della pena, preoccuparsi dell'avvenire del detenuto dopo la sua liberazione. Egli deve essere incoraggiato a mantenere o ad iniziare relazioni con persone o enti esterni che possono favorire gli interessi della sua famiglia e il proprio riadattamento sociale.

- 81.1. I servizi e organi, ufficiali o meno, che aiutano i detenuti liberati a ritrovare il loro posto nella società, devono nei limiti del possibile, procurare ai liberati i documenti e carte di identità necessari, assicurare loro alloggio, lavoro, vestiti convenienti e adatti al clima e alla stagione nonché i mezzi necessari per raggiungere la destinazione e per sostenersi durante il periodo che segue immediatamente la liberazione.
- 81.2. I rappresentanti autorizzati di questi enti devono aver libero accesso allo stabilimento e ai detenuti. Il loro parere sul programma di riclassificazione del detenuto deve essere richiesto fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.
- 81.3. E' desiderabile che l'attività di questi enti sia, nei limiti del possibile, accentrata o coordinata, al fine di assicurare la migliore utilizzazione dei loro sforzi.

B. DETENUTI INFERMI DI MENTE O MENTALMENTE ANORMALI

- 82.1. Gli infermi di mente non devono essere detenuti nelle carceri, e si devono prendere provvedimenti per trasferirli, il più presto possibile, negli istituti per malati di mente.
- 82.2. I detenuti affetti da vizi o anomalie mentali devono essere posti sotto osservazione e curati in istituti specializzati sotto direzione medica.
- 82.3. Durante la permanenza in carcere, queste persone devono essere poste sotto la sorveglianza speciale di un medico.
- 82.4. Il servizio medico o psichiatrico degli stabilimenti penitenziari deve assicurare il trattamento psichiatrico di tutti gli altri detenuti che ne hanno bisogno.
83. E' desiderabile che siano presi provvedimenti, d'accordo con gli organi competenti, perché il trattamento psichiatrico sia continuato, se è necessario, dopo la liberazione, e sia assicurata un'assistenza sociale post-penitenziaria a carattere psichiatrico.

C. PERSONE ARRESTATE O IN CUSTODIA PREVENTIVA

- 84.1 Nelle disposizioni che seguono, è chiamato "prevenuto" chiunque sia arrestato o carcerato per una violazione della legge penale, e si trovi detenuto nei locali della polizia o in casa di detenzione, ma non è ancora stato giudicato.
- 84.2. Il prevenuto gode della presunzione di innocenza e deve essere trattato in conformità ad essa.
- 84.3. Senza pregiudizio delle norme legali relative alla protezione della libertà individuale o alla procedura da seguire nei confronti dei prevenuti, questi beneficeranno di un regime speciale di cui le seguenti regole minime intendono fissare i punti essenziali.
- 85.1 I prevenuti devono essere tenuti separati dai condannati.
- 85.2. I prevenuti minori devono essere separati dagli adulti. In linea di principio, dovranno essere assegnati a stabilimenti distinti.
86. I prevenuti devono essere alloggiati in camere individuali, salvi gli usi locali diversi, avuto riguardo al clima.
87. Nei limiti compatibili con il buon ordine dello stabilimento, i prevenuti possono, se lo desiderano, provvedere al proprio vitto a loro spese, procurandosi i generi alimentari dall'esterno per mezzo dell'amministrazione, della loro famiglia o dei loro amici. Altrimenti, vi deve provvedere l'amministrazione.
- 88.1. I prevenuti devono essere autorizzati a portare il proprio vestiario personale purchè sia pulito e conveniente.
- 88.2. Se portano l'uniforme dello stabilimento, essa deve essere diversa da quella dei condannati.
89. Deve essere data loro sempre la possibilità di lavorare, ma non possono esservi obbligati. Se lavorano, devono essere remunerati.
90. Ogni prevenuto deve essere autorizzato a procurarsi, a proprie spese, o a spese di terzi, libri, giornali, materiale necessario per scrivere e ogni altro mezzo di occupazione, nei limiti compatibili con l'interesse dell'amministrazione della giustizia, con la sicurezza e il buon ordine dello stabilimento.

91. I prevenuti devono essere autorizzati a ricevere visite e le cure del proprio medico e dentista, se lo richiedono e se la domanda è ragionevole, e gli interessi sono in grado di provvedere alle relative spese.
92. I prevenuti devono potere immediatamente informare la famiglia della propria detenzione, ad avere tutte le ragionevoli facilitazioni per comunicare con i familiari e gli amici, e riceverne le visite con la sorveglianza e salve le restrizioni necessarie nell'interesse dell'amministrazione della giustizia, della sicurezza e del buon ordine dello stabilimento.
93. I prevenuti devono essere autorizzati a richiedere la nomina di un avvocato di ufficio, quando tale assistenza è prevista, e a ricevere le visite del proprio avvocato per motivi inerenti alla sua difesa. Deve potere preparare e trasmettere allo stesso istruzioni confidenziali. A questo scopo, se lo desidera, gli deve essere fornito materiale per scrivere. I colloqui tra il prevenuto e il suo avvocato possono essere a portata di vista, ma non a portata dell'udito dei funzionari di polizia o dello stabilimento.

D. CONDANNATI PER DEBITI E A PRIGIONE CIVILE

94. Nei Paesi dove la legislazione prevede la carcerazione per debiti o altre forme di carcerazione inflitte attraverso decisioni giudiziarie in seguito a procedimento non penale, questi detenuti non devono essere sottoposti a maggiore restrizione né essere trattati con maggiore severità di quelle necessarie ad assicurare la sicurezza e a mantenere l'ordine. Il loro trattamento non deve essere meno favorevole di quello dei prevenuti, salvo, tuttavia, l'eventuale obbligo del lavoro.

ALLEGATO 3 NAZIONI UNITE - PRINCIPI DI BASE PER IL TRATTAMENTO DEI PRIGIONIERI

ADOSSATI DELL'ASSEMBLEA GENERALE CON LA RISOLUZIONE 45/111 IL 14 DICEMBRE 1990

1. Tutti i prigionieri devono essere trattati con il rispetto dovuto alla loro dignità in quanto esseri umani.
2. Non è consentita nessuna discriminazione per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
3. E tuttavia auspicabile rispettare le credenze religiose ed i precetti culturali del gruppo di appartenenza di cui i prigionieri fanno parte, quando le condizioni locali lo richiedono.
4. La responsabilità che spetta alle prigionie per quanto riguarda la detenzione dei prigionieri e la protezione della società contro il crimine deve essere adempita senza tralasciare gli altri obiettivi sociali di uno Stato e le sue responsabilità fondamentali nella promozione del benessere e dello sviluppo di tutti membri della società.
5. All'eccezione delle limitazioni dimostrate necessari dal fatto dell'incarcerazione, tutti i prigionieri devono continuare a godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani, e, nel caso lo stato concernato ne è parte, dalla Convenzione Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e dalla Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici e del Protocollo opzionale, nonché di altri diritti tali come sono stabiliti in altre Convenzioni delle Nazioni Unite.
6. Tutti i prigionieri hanno il diritto a prendere parte in attività culturali e educative mirando al pieno sviluppo della personalità umana

7. Occorre intraprendere e incentivare gli sforzi dedicati all'abolizione dell'isolamento come punizione, o alla restrizione del suo uso.
8. Occorre creare le condizioni che consentono ai prigionieri di assumere un lavoro remunerato significativo che agevolerà la loro reintegrazione nel mercato del lavoro nazionale e li consentirà di contribuire al loro mantenimento finanziario e a quello delle loro famiglie.
9. I prigionieri devono avere accesso ai servizi sanitari disponibili nel paese senza discriminazione per ragione della loro situazione legale
10. Con la partecipazione e l'aiuto delle istituzioni locali e sociali, e con il rispetto dovuto agli interessi delle vittime, occorre creare condizioni favorevoli per la reintegrazione del ex-prigioniero nella società nelle migliori condizioni possibili.
11. I principi sovramenzionati devono essere applicati con imparzialità.

ALLEGATO 4 CONSIGLIO D'EUROPA - REGOLE PENITENZIARIE EUROPEE

VERSIONE RIVEDUTA DELLE REGOLE MINIME STANDARD PER IL TRATTAMENTO DEI DETENUTI ALLEGATO ALLA RACCOMANDAZIONE N° R (87)13 APPROVATA DAL COMITATO DEI MINISTRI IL 12 FEBBRAIO 1987

PREAMBOLO

La finalità delle regole è

- a) di stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell'amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo;
- b) di stimolare le Amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una pratica fondate su principi contemporanei finalizzati ed equi;
- c) di incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa ottimizzare le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e della soddisfazione della propria vocazione professionale;
- d) di definire criteri di base realistici che permettano alle amministrazioni penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati standard qualitativi.

È stato sottolineato che le regole non costituiscono un modello di sistema poiché in pratica numerose Amministrazioni Penitenziarie Europee sono già oggi andate oltre tali regole e che altre si affretteranno a seguire tale esempio. In ogni caso ove l'applicazione delle regole fosse difficoltosa o ponesse dei problemi di ordine pratico, il Consiglio d'Europa ha l'esperienza ed i mezzi necessari per assistere con i suoi consigli e comunicare i frutti delle esperienze di cui già dispongono in questa materia le diverse amministrazioni penitenziarie.

Nelle regole si è molto insistito sulla nozione di dignità umana, sulla volontà dell'Amministrazione penitenziaria di intraprendere un trattamento positivo ed umano, sull'importanza del ruolo del personale e di un approccio moderno alla gestione della Amministrazione. Le regole sono state elaborate per servire da parametro, guidare e incoraggiare l'azione del personale di ogni livello dell'Amministrazione penitenziaria. Il commento che accompagna le regole²⁶ ha per finalità la migliore comprensione e accettazione delle regole stesse, conferendo loro la flessibilità necessaria per assicurarne il più alto realistico livello di applicazione, anche oltre le regole base.

PARTE PRIMA - PRINCIPI FONDAMENTALI

1. La privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità con queste regole.
2. Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica o di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.
3. La finalità del trattamento dei condannati deve essere quello di salvaguardare la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permette la durata della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione.
4. Ispettori qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità competente, devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e servizi penitenziari. Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi penitenziari e alle norme contenute in queste regole.

²⁶ Il Commentario che consta di 100 paragrafi, uno per ogni regola, non è qui pubblicato.

5. Il rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la legalità dell'esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una autorità giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare i detenuti e non appartenente alle Amministrazione penitenziaria.
- 6.1. Queste regole devono essere portate a conoscenza del personale nella lingua nazionale.
2. Esse devono essere anche disponibili per i detenuti nella stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile.

PARTE SECONDA - GESTIONE DEL SISTEMA PENITENZIARIO

INGRESSO E REGISTRAZIONE

- 7.1. Nessuno può essere ricevuto in un istituto penitenziario senza un titolo di detenzione valido.
2. I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi all'ingresso devono essere immediatamente registrati.
8. In ogni luogo ove vi siano persone in detenzione una completa e sicura registrazione delle seguenti informazioni deve essere conservata, per ogni detenuto:
 - a) dati sulla identità personale;
 - b) motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso;
 - c) giorno ed ora dell'ingresso e dell'uscita.
9. Le procedure di ingresso devono essere conformi a principi fondamentali contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere i propri urgenti problemi personali.
- 10.1. Appena possibile, successivamente all'ingresso, deve essere formato un fascicolo dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a pena di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in vista della liberazione; tale programma sarà sottoposto al direttore per informazione o, se del caso, approvazione

2. Ogni fascicolo deve contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che si trova in diretto contatto con il detenuto internato.
3. I fascicoli e le informazioni relative ai detenuti devono essere mantenuti, con il debito riguardo al loro carattere riservato, in dossier individuali regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone autorizzate.

ASSEGNAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI DETENUTI

- 11.1. Per l'assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi, condannati a lunga o a breva pena), le esigenze particolari del loro trattamento, le esigenze sanitarie, il sesso e l'età
 2. Gli uomini e le donne devono essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato programma di trattamento.
 3. I detenuti in attesa di giudizio ed i condannati devono essere tenuti separatamente in linea di principio, salvo se essi accettino di essere assegnati assieme o ammessi assieme ad attività organizzate ad essi utili.
 4. I giovani detenuti devono essere alloggiati in condizioni che li proteggano nel modo migliore possibile dalle influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della loro età.
12. La classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità:
- a) di separare dagli altri quei detenuti che, in ragione dei loro precedenti penali o per la loro personalità, hanno interesse a beneficiare di tale separazione o che possono esercitare una influenza negativa sugli altri;
 - b) di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed il loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della Amministrazione e della sicurezza.

13. Nella misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o separate sezioni di un istituto per facilitare l'applicazione dei diversi regimi trattamentali o l'assegnazione di determinate categorie di detenuti.

LOCALI DI DETENZIONE

- 14.1. I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti.
 2. Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni. Deve essere adottata una sorveglianza notturna, in relazione alla natura dell'istituto.
15. I locali di detenzione ed in particolare i locali occupati di notte devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura d'aria, una superficie ragionevole, l'illuminazione, il riscaldamento e l'aerazione.
16. In tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare:
 - a) le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra l'altro, possono leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali. Esse devono essere costruite in modo da permettere l'ingresso dell'aria esterna, salvo se esista un sistema di aria condizionata adeguato.
 - b) la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.
17. Le installazioni sanitarie e l'accesso a queste ultime devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali quando necessario in condizioni di pulizia e decenza.
18. Installazioni adeguate di bagni e docce devono essere apprestate perché ogni detenuto possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza necessaria per l'igiene generale relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in ogni caso almeno una volta la

settimana. Dovunque ciò sia possibile, i detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole.

19. Tutti i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di ordine e pulizia.

IGIENE PERSONALE

20. I detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone e, per questo fine, essi devono disporre di acqua e degli articoli di toilette necessari per la loro igiene e pulizia.
21. Per ragioni di igiene e al fine che i detenuti possano tenere un'aspetto corretto e mantenere il rispetto di sé stessi, sarà fornito ad essi il necessario per la cura dei capelli e della barba e gli uomini devono potersi radere regolarmente.

VESTIARIO ED EFFETTI LETTERECCI

- 22.1. I detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima e tale da mantenerli in buona salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante.
 2. Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria al mantenimento dell'igiene.
 3. Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall'istituto, deve essere autorizzato a portare i propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino l'attenzione.
23. Al momento dell'ingresso di un detenuto in un istituto devono essere adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei suoi indumenti.
24. Ogni detenuto deve disporre di un letto individuale e di effetti letterecchi personali e idonei che devono essere mantenuti in buono stato e cambiati con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

ALIMENTAZIONE

- 25.1. L'Amministrazione deve, in conformità alle norme stabilite in materia dalle autorità sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali, una alimentazione convenientemente preparata e presentata, rispondente in quantità e qualità alle regole della dietetica e dell'igiene moderna, e che tenga conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e culturali.
2. L'acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto.

SERVIZI SANITARI

- 26.1. Ogni istituto penitenziario deve disporre almeno dell'opera del medico generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, nel caso, per il trattamento delle turbe psichiche.
 2. I detenuti malati che richiedono cure speciali devono essere ricoverati in istituti specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando il trattamento ospedaliero è organizzato nell'istituto, questo deve essere provvisto di installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale.
 3. Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.
27. I detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa provocare loro un danno fisico o morale.
- 28.1. Nella misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all'istituto. Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure post-natali. Se un bambino è nato in prigione, questo fatto non deve essere menzionato nel certificato di nascita.
 2. Se le madri detenute sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre di un asilo nido dotato di personale

qualificato dove i bambini saranno sistemati quando non sono affidati alle loro madri.

29. Il sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto al più presto possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, in particolare al fine di verificare l'esistenza di una malattia fisica o psichica e di adottare tutte le misure necessarie alle cure mediche, di assicurare l'isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose, di identificare le deficienze fisiche o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la liberazione e di determinare l'idoneità di ogni detenuto al lavoro.
- 30.1. Il sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti. Deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è particolarmente attirata.
 2. Il sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente influenzata da un prolungamento o da una qualsivoglia modalità della detenzione.
- 31.1. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda:
 - a) la quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti e dell'acqua;
 - b) l'igiene e la pulizia dell'istituto e dei detenuti;
 - c) le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l'illuminazione e la ventilazione dell'istituto;
 - d) la qualità e la pulizia dei vestiti e degli effetti lettereschi dei detenuti.
2. Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del sanitario previsti dalle regole 30.2 e 31.1 e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure volute perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo, o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere

immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario all'autorità sovraordinata.

32. I servizi sanitari dell'istituto devono adoperarsi per diagnosticare e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni suscettibili di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono fornite all'esterno.

DISCIPLINA E PUNIZIONI

33. L'ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell'interesse della sicurezza, di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi del trattamento perseguiti nell'istituto.
- 34.1. Nessun detenuto potrà rivestire nei servizi dell'istituto un ruolo che importi un potere disciplinare.
 2. Questa regola non dovrà comunque essere di ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implicino che determinate attività o responsabilità di tipo sociale, educativo o sportivo siano affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti nell'ambito della loro partecipazione a programmi previsti dal loro regime.
35. I seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento emanato dalla autorità competente:
 - a) la condotta che integra una infrazione disciplinare;
 - b) il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;
 - c) l'autorità competente a infliggere tali sanzioni;
 - d) l'autorità cui ricorrere e la procedura da seguire.
- 36.1. Un detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni di una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo stesso fatto.
 2. Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente trasmesso alle autorità competenti che decidono senza ritardo.

3. Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell'infrazione che gli si contesta e senza che abbia la possibilità di discoltarsi.
 4. Quando necessario e possibile, il detenuto deve essere autorizzato a discoltarsi per mezzo di un interprete.
37. Le sanzioni collettive, le pene corporali, l'assegnazione ad una camera priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari.
- 38.1. La sanzione dell'isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva che rischierebbe di alterare la salute fisica e mentale del detenuto non può essere inflitta se non quando il medico, dopo aver esaminato il detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizione di sopportarle.
2. In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie ai principi posti dalla regola 37.
 3. Il sanitario deve visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari e deve fare rapporto al direttore se ritiene necessario porre fine alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o psichica.

STRUMENTI DI CONTENZIONE

39. L'uso di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camice di forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegate a titolo di sanzione.

Essi non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti:

- a) se necessario, come precauzione contro una evasione durante un trasferimento, purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità decida altrimenti;
- b) per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico;
- c) per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto siano falliti, al fine di impedirgli di causare danno a se stesso o ad altri o causare danni rilevanti; in questo caso, il

direttore deve consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto all'autorità amministrativa superiore.

40. Il modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione autorizzati dall'articolo precedente devono essere regolati dalla legge o dai regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario.

INFORMAZIONE E RECLAMI DEI DETENUTI

- 41.1. Ogni detenuto, al momento dell'ingresso in istituto, deve ricevere informazioni scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei detenuti della propria categoria, alle regole disciplinari dell'istituto, ai mezzi autorizzati per ottenere informazioni e formulare reclami, a tutto ciò che può essere necessario per permettergli di conoscere i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla vita dell'istituto.
 2. Se il detenuto non può comprendere le informazioni scritte, esse devono essere fornite oralmente.
- 42.1. Ogni detenuto deve avere quotidianamente la possibilità di avanzare richieste e sporgere reclami al direttore dell' istituto o al funzionario che ne fa le veci.
 2. Ogni detenuto deve poter rivolgersi o presentare istanze e sporgere reclami a un ispettore degli istituti o a ogni altra autorità autorizzata a visitare l'istituto senza la presenza del direttore e di altri membri del personale. Comunque, i ricorsi contro decisioni formali possono essere limitati alle procedure autorizzate.
 3. Ogni detenuto deve essere autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, una istanza o reclamo all'Amministrazione penitenziaria centrale, all'autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti.
 4. Ogni istanza o reclamo indirizzato o trasmesso alla autorità penitenziaria deve essere esaminato senza ritardo e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile.

CONTATTI CON IL MONDO ESTERNO

- 43.1. I detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie e, con i limiti imposti dalle esigenze del trattamento,

dalla sicurezza e dall'ordine e disciplina dell'istituto, con le persone e i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite di dette persone ad intervalli regolari.

2. Per incoraggiare i contatti con il mondo esterno, deve essere previsto un sistema di permessi compatibile con gli obiettivi del trattamento che sono oggetto della Parte IV di queste regole.
- 44.1. I detenuti stranieri dovrebbero essere informati senza ritardo del diritto di richiedere contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato cui appartengono e ragionevoli agevolazioni devono essere loro accordate a tal fine. L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe cooperare strettamente con ogni rappresentanza nell'interesse dei detenuti stranieri che possono avere bisogni particolari.
 2. I detenuti cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese, così come i rifugiati e gli apolidi, devono godere delle stesse agevolazioni per comunicare con il rappresentante diplomatico del Paese incaricato di proteggere i loro interessi o con ogni altra autorità nazionale o internazionale il cui compito è di proteggere tali interessi.
45. I detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti sia con la lettura di giornali quotidiani, periodici o altre pubblicazioni, sia attraverso la radio e la televisione, sia con conferenze o ogni altro mezzo simile autorizzato o controllato dall'Amministrazione. Disposizioni particolari dovrebbero essere adottate per soddisfare i bisogni dei cittadini stranieri che hanno difficoltà linguistiche.

ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE

46. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare le esigenze della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando alle funzioni o riunioni organizzate nell'istituto e possedendo i libri e le pubblicazioni necessarie.
- 47.1. Se nell'istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere nominato o riconosciuto. Se il

numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono. l'intervento dovrebbe essere di tipo permanente.

2. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente i servizi e le attività religiose e ad effettuare visite pastorali particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti alla sua religione.
3. Il contatto con un rappresentante qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad alcun detenuto. Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.

DEPOSITO DEGLI OGGETTI APPARTENENTI AI DETENUTI

- 48.1. Quando il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell'ammissione nell'istituto. Un elenco di essi sarà firmato dal detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti in buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi di igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto informato.
2. Tali oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e degli oggetti che egli ha potuto inviare all'esterno o che hanno dovuto essere distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una ricevuta per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti.
3. Nella misura del possibile, i valori e gli oggetti inviati dall'esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro uso durante la detenzione sia previsto ed autorizzato.
4. Se il detenuto porta con sé medicinali al momento dell'ammissione in istituto, il medico deciderà del loro impiego.

NOTIFICAZIONE DI DECESSI, MALATTIE, TRASFERIMENTI, ECC.

- 49.1. In caso di decesso o grave malattia o lesione di un detenuto, o di ricovero in un istituto per il trattamento di malattie o anomalie psichiche, il direttore deve informare immediatamente il

congiunto, se il detenuto è coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra persona preventivamente indicata dal detenuto.

2. Il detenuto deve essere informato subito della morte o della grave malattia di un parente prossimo. In tal caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere autorizzato a visitare libero o scortato il parente malato o visitare la salma.
3. Ogni detenuto deve avere il diritto di informare subito la propria famiglia della propria detenzione o del suo trasferimento in un altro istituto.

TRASFERIMENTO DEI DETENUTI

- 50.1. Quando i detenuti sono condotti in un istituto o ne sono trasferiti, essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico ed opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità
2. Deve essere proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e illuminazione non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non necessaria sofferenza fisica o una umiliazione.
3. Il trasporto di detenuti deve avvenire a spese dell'Amministrazione e conformemente alle regole in vigore.

PARTE TERZA - PERSONALE

51. Considerato il ruolo fondamentale del personale penitenziario ai fini della buona gestione dell'istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi organizzatori e trattamentali, le Amministrazioni penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione delle regole relative al personale.
52. I membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati, attraverso la formazione, procedure di consultazione e metodi efficaci di gestione, a sviluppare il senso dell'umanità e del lavoro.

53. L'Amministrazione penitenziaria deve considerare che uno dei suoi maggiori compiti è di tenere l'opinione pubblica costantemente informata del ruolo svolto dal sistema penitenziario e del lavoro compiuto dal suo personale, in maniera da incoraggiare la pubblica comprensione dell'importanza del contributo offerto dal personale alla società.
- 54.1. L'Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. Deve essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e umane, della capacità professionale e delle attitudini personali a tale lavoro.
2. I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a titolo permanente, in qualità di funzionari penitenziari; essi devono avere lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della stabilità dell'impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro buona condotta, efficacia del lavoro, buone condizioni fisiche e mentali, e da un livello di istruzione appropriato. La remunerazione deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in servizio uomini e donne competenti; i vantaggi di carriera e le condizioni di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa del lavoro.
 3. Ogni volta che è necessario impiegare personale a tempo parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti anche per tale personale, in quanto applicabili.
- 55.1. Il personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale e particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua preparazione professionale renda ciò non necessario.
2. Durante la carriera il personale dovrebbe mantenere e migliorare le sue conoscenze e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento organizzati periodicamente dall'Amministrazione.
 3. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per far acquisire una esperienza e una formazione più estesa al personale le cui capacità professionali sarebbero da ciò incrementate.

4. La formazione di tutto il personale dovrebbe includere una formazione sulle Regole Penitenziarie Europee e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo.
56. Tutti i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e svolgere i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una influenza positiva sui detenuti e provochi il loro rispetto.
- 57.1. Nella misura del possibile il personale deve comprendere un numero sufficiente di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, capi d'arte, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi.
 2. Questo personale ed altri specialisti devono normalmente essere impiegati a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad impiegati part-time o a dei volontari, in caso di necessità, se il loro impiego è considerato opportuno.
- 58.1. L'Amministrazione penitenziaria deve assicurare che ogni istituto sia sempre sotto la piena responsabilità del direttore, del vicedirettore o di altro funzionario autorizzato.
 2. Il direttore di un istituto deve essere ben qualificato per il suo incarico, relativamente alle qualità personali, alla competenza amministrativa, alla formazione e all'esperienza.
 3. Il direttore deve essere nominato a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in ogni momento, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione penitenziaria nelle sue istruzioni professionali.
 4. Quando due o più istituti sono sotto l'autorità di un solo direttore, questi deve visitarli ad intervalli frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a capo un funzionario responsabile.
59. L'Amministrazione deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione idonei ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse categorie di personale dell'istituto e un buon coordinamento dei servizi, specialmente per quel che concerne il trattamento ed il reinserimento sociale dei detenuti.
- 60.1. Il direttore, il vicedirettore e la maggioranza dei membri del personale dell'istituto devono parlare la lingua della

- maggioranze dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggioranza di essi.
2. Si deve ricorrere ai servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile.
- 61.1. Devono essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato e riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento senza ritardo in caso di urgenza.
 2. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici a pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un servizio sanitario deve effettuare visite regolari.
 62. Deve essere incoraggiato l'impiego, in un istituto o sezione di istituto che ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell'altro sesso.
 - 63.1. Il personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti dei detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica, attiva o passiva, a un ordine impartito in base alla legge o al regolamento. Il personale che ha fatto ricorso alla forza deve limitarne l'uso allo stretto necessario e deve fare rapporto sull'incidente immediatamente al direttore dell'istituto.
 2. Il personale deve ricevere quando necessario una speciale formazione tecnica per rendere inoffensivi i detenuti violenti.
 3. Salvo che in circostanze speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto diretto dei detenuti non deve essere armato. Inoltre, non si deve mai affidare un'arma a un membro del personale senza che questi sia stato ben addestrato per il suo uso.

PARTE QUARTA - OBIETTIVI DEL TRATTAMENTO E REGIME

64. La detenzione, data la privazione della libertà, è una punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, eccetto che come condizione accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o di mantenere la disciplina.

65. Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da:
- a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività;
 - b) ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti;
 - c) mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie;
 - d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro possibilità di reinserimento nella società dopo la liberazione.
66. A questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali, spirituali e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate secondo le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si dovrebbero quindi prevedere:
- a) un aiuto e una assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale, di studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini a vivere in società, avere l'aiuto di esperti, essere occupati in attività di gruppo e ricreative;
 - b) misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale dopo la liberazione;
 - c) procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di trattamento e di formazione nei confronti di detenuti dopo ampia consultazione con il personale interessato e, quando ciò sia praticabile, con i singoli detenuti interessati;
 - d) sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, che permettano di elaborare prospettive di regime e programmi di trattamento efficaci.

- 67.1. Per raggiungere questi obiettivi, si deve individualizzare il trattamento e, a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate, dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna formazione.
 2. Il tipo, la dimensione, l'organizzazione e la capacità di questi istituti saranno determinate essenzialmente dalla natura del trattamento applicato.
 3. È necessario assicurarsi che i detenuti siano assegnati tenendo conto delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni restrizione dovrebbe essere adottata nella misura minima possibile compatibile con la sicurezza e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni del detenuto. È necessario adoperarsi per assegnare i detenuti ad istituti aperti, o comunque offrire loro ampie opportunità di contatti con la comunità esterna. Nel caso di detenuti stranieri, bisogna considerare come particolarmente importanti i contatti con appartenenti alla comunità esterna della loro stessa nazionalità.
68. Il più presto possibile dopo l'ingresso in istituto e dopo l'osservazione della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un istituto idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni individuali, le sue capacità e attività, e in particolare del principio della vicinanza alla famiglia.
- 69.1. Nel corso del regime, i detenuti devono avere l'opportunità di partecipare ad attività dell'istituto capaci di sviluppare il loro senso di responsabilità e di autonomia e di stimolarli a interessarsi del proprio trattamento.
 2. Si dovrebbe cercare di sviluppare i metodi per incoraggiare la cooperazione e la partecipazione dei detenuti al proprio trattamento. A questo fine i detenuti devono essere incoraggiati ad assumere, nei limiti specificati nella regola 34, delle responsabilità in alcuni settori delle attività dell'istituto.
- 70.1. La preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più presto possibile dopo l'ingresso in un istituto

penitenziario. Per questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non esclusione dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a farne parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero nella misura del possibile, essere coinvolti nella collaborazione con il personale dell'istituto nel compito del reinserimento sociale dei detenuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di essi con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali. Dovranno essere adottate misure per salvaguardare, nella misura massima possibile compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti civili, i diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi sociali dei detenuti.

2. I programmi di trattamento dovrebbero prevedere disposizioni relative ai permessi, che dovrebbero anche essere accordati nella più larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi, professionali, familiari e per altre ragioni di carattere sociale.
3. I detenuti stranieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di beneficiare dei permessi soltanto a causa della loro nazionalità. Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per permettere loro di partecipare in comune alle attività previste dal loro regime al fine di attenuare il loro senso di isolamento.

LAVORO

- 71.1. Il lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell'istituto.
2. I condannati possono essere soggetti all'obbligo di lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario.
3. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività utili devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro.
4. Nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione.

5. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne e particolarmente ai giovani.
 6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità dell'Amministrazione e le esigenze di disciplina dell'istituto, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.
- 72.1. L'organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono avvicinarsi nella misura del possibile a quelli che regolano un lavoro analogo nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche e tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e produzione.
2. Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l'innalzamento del livello ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.
73. Il lavoro per i detenuti deve essere assicurato dall'Amministrazione penitenziaria:
- a) sia nei propri locali, officine e tenute agricole;
 - b) sia in concorso con imprenditori privati, all'interno o all'esterno dell'istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.
- 74.1. La sicurezza e l'igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per i lavoratori liberi.
2. Misure devono essere adottate per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i lavoratori liberi.
- 75.1. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti il lavoro in libertà.

2. I detenuti devono godere almeno di un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale.
- 76.1. Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti.
 2. Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della propria remunerazione per l'acquisto di oggetti autorizzati dal regolamento, destinati all'uso personale, e di inviarne una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati.
 3. Il regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall'Amministrazione per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione.

ISTRUZIONE

77. Un programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L'obiettivo di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare le possibilità di positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti, migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto di sé.
78. L'istruzione dovrebbe essere considerata come una attività del regime penitenziario informata allo stesso status e remunerazione di base di lavoro, a condizione che sia organizzata durante l'orario di lavoro e faccia parte integrante del programma individuale di trattamento.
79. L'istruzione dei giovani detenuti, in particolare di quelli di origine straniera o aventi particolari bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe attirare particolarmente l'attenzione delle Amministrazioni penitenziarie.

80. Programmi speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti con speciali problemi, come gli analfabeti.
81. Nella misura del possibile, l'istruzione del detenuto deve:
 - a) essere integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli interessati possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione;
 - b) essere dispensata in istituti scolastici fuori dell'istituto penitenziario.
82. Ogni istituto deve disporre di una biblioteca per l'uso da parte di tutte le categorie di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri istruttivi e ricreativi, e i detenuti devono essere incoraggiati ad usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell'istituto sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche.

EDUCAZIONE FISICA, ESERCIZI, SPORT E ATTIVITÀ RICREATIVE

83. Il regime penitenziario deve riconoscere l'importanza, per la salute fisica e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti in buona forma fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività di tempo libero.
84. Conseguentemente, un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre attività di tempo libero dovrebbe essere organizzato nel quadro del sistema di trattamento e di formazione. A questo fine, dovrebbero essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature.
85. Le Amministrazione penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti che partecipano a questi programmi siano in possesso dei necessari requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare, sotto direzione medica, attività fisiche educative e correttive per quei detenuti che hanno necessità.
86. Tutti i detenuti che non lavorano all'esterno, o che non sono assegnati a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette, a godere di almeno un'ora giornaliera di

permanenza²⁷ o esercizio fisico appropriato all'aria aperta, nella misura del possibile al riparo dalle intemperie.

PREPARAZIONE ALLA DIMISSIONE

87. Tutti i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente dirette ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi dovrebbero essere organizzati a questo fine.
88. Nel caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie a un programma di preparazione alla dimissione organizzata nell'istituto stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione condizionale sorretta da una efficace assistenza sociale.
- 89.1. Le Amministrazione penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare a riprendere la vita familiare e lavorativa.
2. Misure devono essere adottate per assicurare che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario, documenti di identificazione validi e assistenza per reperire un alloggio idoneo e un lavoro. Essi devono essere provvisti dei mezzi di sussistenza per l'immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e alla stagione, e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria destinazione.
3. Rappresentanti autorizzati di servizi o organismi sociali dovrebbero potersi recare nell'istituto e visitare i detenuti per dare un pieno contributo alla preparazione della dimissione e del programma successivo alla liberazione.

PARTE QUINTA - REGOLE COMPLEMENTARI APPLICABILI A PARTICOLARI CATEGORIE DI DETENUTI

90. L'Amministrazione penitenziaria dovrebbe essere guidata dalle regole precedenti nella misura in cui esse possono essere

²⁷ letteralmente "passeggiata"

applicare effettivamente alle particolari categorie di detenuti per le quali sono dettate le seguenti regole complementari.

DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO

91. Senza pregiudizio delle regole legali dettate per la protezione della libertà individuale o relative alla procedura da osservare riguardo i detenuti in attesa di giudizio, a questi ultimi, che devono essere presunti innocenti fino a quando non siano dichiarati colpevoli, sono applicati i benefici che possono loro derivare dalla applicazione della regola 90 e devono essere trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle necessità del procedimento penale e dalla sicurezza dell'istituto.
- 92.1. Ogni detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente poter informare la propria famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni ragionevole agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici e le persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in contatto.
 2. Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni soddisfacenti dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le sole restrizioni e modalità di sorveglianza necessarie per l'Amministrazione della giustizia e l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
 3. Se un detenuto in attesa di giudizio non desidera informare qualcuna di queste persone, l'Amministrazione penitenziaria non dovrebbe farlo di propria iniziativa, a meno che ciò non sia necessario per ragioni connesse, ad esempio, all'età, alla condizione mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto.
93. Ogni detenuto deve potere, all'inizio della detenzione, nominare un difensore di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d'ufficio, quando ciò sia previsto, ed incontrare il proprio legale per preparare la sua difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne. A sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente da un interprete nei suoi rapporti essenziali. Gli incontri tra il giudicabile e il suo difensore possono essere controllati visivamente ma non

uditivamente da un funzionario di polizia o dell'istituto. La assegnazione dei detenuti in attesa di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11 paragrafo 3.

94. Salvo che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale.
- 95.1. Il detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare i propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti.
 2. I detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di indumenti convenienti.
 3. In mancanza di convenienti indumenti personali, un abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto in attesa di giudizio per comparire davanti all'autorità giudiziaria o per altre uscite autorizzate.
96. Il detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile l'opportunità di lavorare, ma senza averne l'obbligo. Se lavora, deve essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma di studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a parteciparvi.
97. Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi, a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari per scrivere, così come altri mezzi per integrare il tempo nei limiti compatibili con gli interessi dell'Amministrazione della giustizia e con l'ordine e la sicurezza dell'istituto.
98. Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato e curato dal suo medico di fiducia o dal suo dentista personale, se vi sono valide ragioni. In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere motivato. I costi relativi non devono essere a carico dall'Amministrazione penitenziaria.

CONDANNATI PER PROCEDURE NON PENALI

99. Nei Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di una Corte in seguito a una procedura non penale, tali detenuti

non devono essere assoggettati a restrizioni maggiori né essere trattati con severità maggiore di quella minima necessaria per assicurare l'ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione, eventualmente, del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare.

DETENUTI ALIENATI E ANORMALI PSICHICI

- 100.1. Gli alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari e devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile in istituti destinati ai malati psichici.
2. Istituti specializzati o sezioni a gestione sanitaria dovrebbero essere disponibili per l'osservazione e il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni o disordini psichici.
3. Il servizio medico o psichiatrico dell'istituto penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni detenuto che ne abbia bisogno.
4. Misure devono essere adottate, in collaborazione con gli organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario, dopo la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrico e perché sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria.

**ALLEGATO 5 NAZIONI UNITE - PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE
CONTRO LA TORTURA ED ALTRE PENE O TRATTAMENTI CRUDELI,
INUMANI O DEGRADANTI**

ADOTTATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE IL 18 DICEMBRE 2002.

APERTO ALLA FIRMA, ALLA RATIFICA E ALL'ADESIONE DAL 4 FEBBRAIO 2003.

NON ANCORA ENTRATA IN VIGORE.

RATIFICATA AL GENNAIO 2004 DA ALBANIA, MALTA, REGNO UNITO.

PREAMBOLO

Gli Stati Parti al presente Protocollo

Riaffermando che la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono vietati e costituiscono gravi violazioni dei diritti umani,

Convinti che ulteriori misure sono necessarie allo scopo di raggiungere le finalità della Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "la Convenzione") e rafforzare la protezione delle persone private della libertà rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,

Ricordando che gli articoli 2 e 16 della Convenzione obbligano ogni Stato Parte ad adottare misure effettive per prevenire gli atti di tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che abbiano luogo in ogni territorio sottoposto alla sua giurisdizione,

Riconoscendo che gli Stati hanno la principale responsabilità per l'attuazione di detti articoli e che il rafforzamento della protezione delle persone private della libertà e per il pieno rispetto dei loro diritti umani è responsabilità comune di tutti i membri e che gli organismi internazionali di attuazione sono complementari e di sostegno rispetto alle misure prese a livello nazionale,

Ricordando che l'effettiva prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti richiede misure nel campo dell'educazione e una combinazione di vari provvedimenti in ambito legislativo, amministrativo, giudiziario ecc.,

Ricordando altresì che la Conferenza mondiale sui diritti umani ha dichiarato con forza che le iniziative volte a sradicare la tortura dovrebbero innanzitutto e prioritariamente concentrarsi sulla prevenzione e che la stessa Conferenza ha rivolto un appello per l'adozione di un protocollo opzionale alla Convenzione, allo scopo di istituire un sistema preventivo di visite regolari nei luoghi di detenzione,

Convinti che la protezione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti delle persone private della libertà può essere rafforzata da mezzi non giudiziari di carattere preventivo, basati su visite sistematiche nei luoghi di detenzione,

hanno concordato quanto segue:

PARTE I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Lo scopo del presente Protocollo è l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 2

1. E' istituito un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "il Sottocomitato sulla prevenzione") in seno al Comitato contro la tortura per svolgere le funzioni definite nel presente Protocollo.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione svolge la sua attività nel quadro della Carta delle Nazioni Unite e guidato dai fini e dai principi in essa contenuti, nonché dalle norme delle Nazioni Unite concernenti il trattamento delle persone private della libertà.
3. Il Sottocomitato sulla prevenzione è guidato altresì dai principi di riservatezza, imparzialità, non selettività, universalità e obiettività.
4. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli Stati Parti cooperano per l'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 3

Ciascuno Stato Parte istituirà, nominerà e manterrà operativo a livello nazionale uno o più organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "meccanismi nazionali di prevenzione").

Articolo 4

1. Ciascuno Stato Parte, in accordo con il presente Protocollo, autorizza le visite da parte degli organismi di cui ai precedenti artt. 2 e 3 in tutti i luoghi posti sotto la sua giurisdizione e il suo controllo in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, in virtù di un ordine dell'autorità pubblica oppure nel quadro di indagini da essa condotte o con il consenso o l'acquiescenza di una pubblica autorità (d'ora innanzi: "luoghi di detenzione"). Tali visite saranno condotte allo scopo di rafforzare, laddove necessario, la protezione delle suddette persone contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Ai fini del presente Protocollo, per privazione della libertà si intende ogni forma di detenzione o imprigionamento o collocazione di una persona in un luogo sotto custodia che non le sia consentito lasciare volontariamente, su ordine di un'autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo.

PARTE II – IL SOTTOCOMITATO SULLA PREVENZIONE

Articolo 5

1. Il Sottocomitato sulla prevenzione è formato da dieci membri. Dopo la cinquantesima ratifica o adesione al presente Protocollo, il numero dei membri del Sottocomitato sarà portato a 25.
2. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono scelti tra persone di alta levatura morale, comprovata esperienza professionale nel campo dell'amministrazione della giustizia, particolarmente in diritto penale, amministrazione penitenziaria o di polizia, o negli altri ambiti connessi al trattamento delle persone private della libertà.
3. Nella composizione del Sottocomitato sulla prevenzione è prestata dovuta attenzione ad un'equa distribuzione geografica e alla

rappresentazione delle diverse tradizioni culturali e dei diversi sistemi giuridici degli Stati Parti.

4. Tra i componenti del Sottocomitato sulla prevenzione dovrà anche esserci una bilanciata rappresentanza di genere, secondo i principi di eguaglianza e non discriminazione.
5. Non ci può essere più di un componente del Sottocomitato sulla prevenzione cittadino dello stesso Stato.
6. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione svolgono le loro funzioni a titolo personale, sono indipendenti e imparziali e disposti ad operare secondo efficienza.

Articolo 6

1. Ciascuno Stato Parte può nominare, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a due candidati in possesso delle qualità e dei requisiti di cui all'art. 5. Nel presentare le candidature verranno fornite informazioni dettagliate circa le qualifiche dei candidati.
2.
 - a) I candidati saranno cittadini di Stati Parti del presente Protocollo;
 - b) se vengono avanzate due candidature, almeno una delle persone nominate deve essere cittadino dello Stato Parte che li nomina;
 - c) non possono essere nominati come candidati due persone dello stesso Stato Parte;
 - d) prima di nominare un cittadino di un altro Stato Parte, uno Stato Parte deve cercare e ottenere il consenso di quello Stato.
3. Almeno cinque mesi prima della data della riunione degli Stati Parti durante la quale si terranno le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati Parti invitandoli a sottoporre le candidature entro tre mesi. Il Segretario Generale sottopone la lista, in ordine alfabetico, di tutte le persone nominate, indicando gli Stati Parti che hanno proposto le candidature.

Articolo 7

1. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti nel modo seguente:

- a) Considerazione prioritaria è data al rispetto dei requisiti e ai criteri di cui al precedente art. 5;
 - b) la prima elezione si terrà entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo;
 - c) gli Stati Parti eleggono i membri del Sottocomitato sulla prevenzione a scrutinio segreto;
 - d) le elezioni dei membri del Sottocomitato sulla prevenzione si terranno ogni due anni alla riunione degli Stati Parti convenuta dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. A tali riunioni il quorum richiesto è rappresentato dai due terzi degli Stati Parti; saranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.
2. Se nel corso delle elezioni due cittadini di uno Stato Parte risultano suscettibili di fare parte del Sottocomitato sulla prevenzione, sarà membro del Sottocomitato sulla prevenzione quello dei due che avrà ricevuto il maggior numero di voti. Se i voti sono alla pari si seguirà la seguente procedura:
- a) se solo uno dei candidati è stato nominato dallo Stato Parte di cui è cittadino, costui o costei entrerà a far parte del Sottocomitato contro la prevenzione;
 - b) se entrambi i candidati sono stati nominati dagli Stati Parti di cui hanno la cittadinanza, si svolgerà una votazione separata a scrutinio segreto che determinerà quale dei due candidati diventerà membro del Sottocomitato sulla prevenzione;
 - c) se nessuno dei candidati è stato nominato dallo Stato Parte di cui egli o ella è cittadino, sarà svolta una votazione separata a scrutinio segreto per determinare quale candidato entrerà a comporre il Sottocomitato sulla prevenzione.

Articolo 8

Se un membro del Sottocomitato sulla prevenzione è deceduto o dà le dimissioni o per qualunque altra causa non può più svolgere le sue funzioni, lo Stato Parte che lo aveva candidato nominerà un'altra persona in possesso delle qualifiche e dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 5, tenendo in considerazione la necessità di mantenere un

equilibrio tra le varie materie rappresentate nel Sottocomitato sulla prevenzione. Tale persona resterà in carica fino alla successiva riunione degli Stati Parti, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale approvazione sarà considerata data salvo che la metà o più degli Stati Parti risponda negativamente entro sei settimane dal momento in cui sono informati dal Segretario Generale delle Nazioni Unite della proposta di nomina.

Articolo 9

I membri del Sottocomitato sulla prevenzione sono eletti per un mandato di quattro anni. Potranno essere rieletti per una volta, se ricandidati. Per metà dei membri eletti alla prima votazione il termine scadrà alla fine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione i nomi dei membri il cui termine scade anticipatamente saranno estratti a sorte dal Presidente della riunione di cui all'art. 7.1 d).

Articolo 10

1. Il Sottocomitato sulla prevenzione elegge i propri funzionari per un mandato di due anni. Essi possono essere rieletti.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione adotta il proprio regolamento di procedura. Esso contiene, tra l'altro, le seguenti norme:
 - a) il Sottocomitato sulla prevenzione funzionerà con un quorum rappresentato dalla metà dei suoi componenti;
 - b) le decisioni del Sottocomitato sulla prevenzione saranno prese con la maggioranza dei voti dei suoi membri;
 - c) il Sottocomitato sulla prevenzione tiene le sue riunioni in camera di consiglio.
3. Il Segretario Generale della Nazioni Unite convoca la prima riunione del Sottocomitato sulla prevenzione. Dopo tale prima riunione il Sottocomitato sulla prevenzione si riunirà con la scadenza stabilita dal regolamento di procedura. Il Sottocomitato sulla prevenzione e il Comitato contro la tortura si riuniscono in contemporanea almeno una volta l'anno.

PARTE III – FUNZIONI DEL SOTTOCOMITATO SULLA PREVENZIONE

Articolo 11

Il Sottocomitato sulla prevenzione ha il compito di:

- a) visitare i luoghi descritti all'art. 4 e formulare raccomandazioni agli Stati Parti in merito alla protezione delle persone private della libertà nei confronti della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) rispetto ai meccanismi nazionali di prevenzione esso ha il compito di:
 - i) consigliare e assistere gli Stati Parti, se necessario, nella fase della loro costituzione;
 - ii) mantenere contatti diretti e, se necessario, confidenziali, con i meccanismi nazionali di prevenzione e offrire loro formazione e assistenza tecnica allo scopo di rafforzare le loro capacità;
 - iii) consigliare e assistere i meccanismi nazionali di prevenzione nel valutare le esigenze e i mezzi necessari a rafforzare la protezione delle persone private della libertà rispetto alla tortura e alle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.;
 - iv) rivolgere raccomandazioni e osservazioni agli Stati Parti al fine di rafforzare le capacità e le funzioni dei meccanismi nazionali di prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
 - v) cooperare per la prevenzione della tortura in generale con gli organi e i meccanismi pertinenti delle Nazioni Unite, nonché con le istituzioni o organizzazioni internazionali, regionali e nazionali che lavorano per il rafforzamento della protezione di ogni persona contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 12

Per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere il proprio mandato come previsto all'art. 11, gli Stati Parti si impegnano a:

- a) ricevere il Sottocomitato sulla prevenzione nei loro territori e garantirgli l'accesso ai luoghi di detenzione, come definiti all'art. 4 del presente Protocollo;
- b) fornire ogni informazione rilevante che il Sottocomitato sulla prevenzione dovesse richiedere per valutare le necessità e i provvedimenti da adottare per rafforzare la protezione delle persone private della libertà verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
- c) incoraggiare e favorire contatti tra il Sottocomitato sulla prevenzione e i meccanismi nazionali di prevenzione;
- d) prendere in esame le raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione e entrare in dialogo con esso circa le possibili misure di attuazione.

Articolo 13

1. Il Sottocomitato sulla prevenzione stabilirà, inizialmente sulla base di un sorteggio, un programma di visite regolari agli Stati Parti al fine di adempiere al suo mandato, come stabilito all'art. 11.
2. Dopo debite consultazioni, il Sottocomitato sulla prevenzione notifica agli Stati Parti il proprio programma, affinché essi possano, senza ritardo, prendere le necessarie misure pratiche perché la visita possa avere luogo.
3. Le visite sono condotte da almeno due membri del Sottocomitato sulla prevenzione. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione possono essere accompagnati, se del caso, da esperti di provata esperienza professionale e competenti nelle materie di cui tratta il presente Protocollo; tali esperti sono tratti da un albo predisposto sulla base di proposte avanzate dagli Stati Parti, dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e dal Centro delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine internazionale. Nel predisporre l'albo, gli Stati Parti interessati propongono non più di cinque esperti nazionali. Lo Stato Parte in questione può opporsi all'inclusione nella visita di uno specifico esperto, nel qual caso il Sottocomitato sulla prevenzione ne proporrà un altro.

4. Se il Sottocomitato sulla prevenzione lo ritiene opportuno, esso può proporre una breve visita di verifica (*follow-up*) dopo una visita regolare.

Articolo 14

1. Allo scopo di permettere al Sottocomitato sulla prevenzione di adempiere al proprio mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano ad assicurargli:
 - a) accesso illimitato ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
 - b) accesso illimitato ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
 - c) salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 2, accesso illimitato a tutti i luoghi di detenzione, alle loro strutture e servizi annessi;
 - d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che il Sottocomitato sulla prevenzione ritenga possa fornire informazioni rilevanti;
 - e) la libertà di scegliere i luoghi che intende visitare e le persone con cui avere un colloquio.
2. Possono essere formulate obiezioni alla visita in un particolare luogo di detenzione solo sulla base di ragioni impellenti e cogenti riguardanti la difesa nazionale, la scurezza pubblica, il verificarsi di un disastro naturale o di gravi disordini nel luogo oggetto della visita che impedisca temporaneamente di compiere la visita stessa. L'esistenza di uno stato di emergenza dichiarato dallo Stato Parte non può in quanto tale essere invocata dallo Stato stesso come una ragione per fare obiezione alla visita.

Articolo 15

Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Sottocomitato sulla

prevenzione o ai suoi delegati qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.

Articolo 16

1. Il Sottocomitato sulla prevenzione trasmette le proprie raccomandazioni e osservazioni per via confidenziale allo Stato Parte e, se del caso, ai meccanismi nazionali di prevenzione.
2. Il Sottocomitato sulla prevenzione pubblica il suo rapporto, insieme con eventuali commenti dello Stato Parte interessato, ogni qual volta ciò gli sia richiesto dallo Stato Parte. Se lo Stato Parte rende pubblico parte del rapporto, il Sottocomitato sulla prevenzione ha facoltà di pubblicarlo in tutto o in parte. Tuttavia, nessun dato personale dovrà essere reso pubblico senza l'espreso consenso della persona interessata.
3. Il Sottocomitato sulla prevenzione presenta al Comitato contro la tortura un rapporto annuale, pubblico, sulle proprie attività.
4. Se lo Stato Parte rifiuta di cooperare con il Sottocomitato sulla prevenzione, come disposto dagli artt. 12 e 14, o rifiuta di prendere misure per migliorare la situazione alla luce delle raccomandazioni del Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura può, su richiesta del Sottocomitato sulla prevenzione, decidere, a maggioranza dei suoi membri e dopo che allo Stato Parte è data la possibilità di far conoscere la propria posizione, di emettere una dichiarazione pubblica sulla questione o di pubblicare il rapporto del Sottocomitato sulla prevenzione.

PARTE IV – MECCANISMI NAZIONALI DI PREVENZIONE

Articolo 17

Ciascuno Stato Parte mantiene, costituisce o crea, al massimo entro un anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo o dal momento della sua ratifica o adesione, uno o più meccanismi nazionali indipendenti di prevenzione della tortura a livello interno. Possono essere qualificati quali meccanismi nazionali di prevenzione ai fini del presente Protocollo anche organismi istituiti a livello locale, purché rispondano ai requisiti fissati dal presente Protocollo.

Articolo 18

1. Gli Stati Parti garantiscono l'indipendenza funzionale dei meccanismi nazionali di prevenzione, nonché l'indipendenza del personale di cui essi si avvalgono.
2. Gli Stati Parti adottano i provvedimenti necessari per assicurare che gli esperti che compongono i meccanismi nazionali di prevenzione abbiano le competenze e le conoscenze professionali richieste. Essi dovranno sforzarsi di raggiungere un equilibrio tra i generi i fare in modo che vi siano rappresentate adeguatamente le minoranze etniche e gli altri gruppi minoritari presenti nel paese.
3. Gli Stati Parti si impegnano a mettere a disposizione dei meccanismi nazionali di prevenzione le risorse necessarie al loro funzionamento.
4. Nell'istituire i meccanismi nazionali di prevenzione, gli Stati Parti terranno in debita considerazione i Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani.

Articolo 19

Ai meccanismi nazionali di prevenzione saranno garantiti almeno i seguenti poteri:

- a) sottoporre a regolare esame il trattamento di cui sono oggetto le persone private della libertà nei luoghi di detenzione, come definiti al precedente art. 4, allo scopo di rafforzare, se necessario, la protezione loro prestata verso la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- b) formulare raccomandazioni alle autorità competenti al fine di migliorare il trattamento e le condizioni in cui versano e persone private della libertà e di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, tenendo nella dovuta considerazione le norme in materia adottate dalle Nazioni Unite;
- c) sottoporre proposte e osservazioni relativamente alla legislazione in vigore e ai progetti di legge.

Articolo 20

Allo scopo di mettere i meccanismi nazionali di prevenzione in condizione di espletare il loro mandato, gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a garantire loro:

- a) accesso ad ogni informazione circa il numero di persone private della libertà nei luoghi di detenzione come definiti dall'art. 4, nonché sul numero di tali luoghi e sulla loro dislocazione;
- b) accesso ad ogni informazione circa il trattamento di tali persone e circa le loro condizioni di detenzione;
- d) la possibilità di avere colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che i meccanismi nazionali di prevenzione ritengano possa fornire informazioni rilevanti;
- e) la libertà di scegliere i luoghi che intendono visitare e le persone con cui avere un colloquio.
- f) il diritto ad avere contatti con il Sottocomitato sulla prevenzione, di trasmettergli informazioni e di avere incontri con esso.

Articolo 21

1. Nessuna autorità o funzionario pubblico può ordinare, applicare, permettere o tollerare una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato ai meccanismi nazionali di prevenzione qualunque informazione, vera o falsa; tale individuo o organizzazione non subirà alcun altro tipo di pregiudizio.
2. Le informazioni riservate raccolte dai meccanismi nazionali di prevenzione sono protette. Nessun dato personale può essere reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato.

Articolo 22

Le autorità competenti dello Stato Parte esaminano le raccomandazioni dei meccanismi nazionali di prevenzione e entreranno in dialogo con loro circa le possibili misure di attuazione.

Articolo 23

Gli Stati Parti del presente Protocollo si impegnano a pubblicare e a diffondere i rapporti annuali elaborati dai meccanismi nazionali di prevenzione.

PARTE V – DICHIARAZIONE

Articolo 24

1. Alla ratifica, gli Stati Parti possono avanzare una dichiarazione per porporre l'attuazione degli obblighi derivanti dalle Parti III o IV del presente Protocollo.
2. La dilazione non potrà essere superiore a tre anni. Sulla base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa consultazione con il Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato contro la tortura può estendere tale periodo di altri due anni.

PARTE VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 25

1. Le spese affrontate dal Sottocomitato sulla prevenzione per la operatività del presente Protocollo sono a carico delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite metterà a disposizione il personale e le strutture necessarie per consentire al Sottocomitato sulla prevenzione di svolgere con effettività le funzioni attribuitele dal presente Protocollo.

Articolo 26

1. E' costituito un fondo speciale, nel rispetto delle procedure in materia di competenza dell'Assemblea Generale, da gestire secondo i regolamenti finanziari e le norme delle Nazioni Unite, allo scopo di sostenere l'attuazione delle raccomandazioni adottate dal Sottocomitato sulla prevenzione a seguito della visita effettuata presso uno Stato Parte, nonché per realizzare programmi formativi rivolti ai meccanismi nazionali di prevenzione.
2. Il fondo speciale può essere finanziato attraverso contributi volontari forniti da governi, organizzazioni intergovernative e non-governative e altri enti pubblici o privati.

PARTE VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato la Convenzione.

2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione. Lo strumento di ratifica è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione.
4. L'adesione ha effetto con il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
5. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite deve informare tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce dopo il deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello in cui è avvenuto il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 29

Le disposizioni del presente Protocollo si estendono all'intero territorio di uno Stato federale, senza alcuna limitazione o eccezione.

Articolo 30

Non sono ammesse riserve al presente Protocollo.

Articolo 31

Le disposizioni del presente Protocollo non pregiudicano gli obblighi degli Stati Parti ai sensi di convenzioni regionali istitutive di un sistema di visita nei luoghi di detenzione. Il Sottocomitato sulla prevenzione e gli organismi istituiti sulla base di tali convenzioni regionali sono invitati a consultarsi reciprocamente e a cooperare allo scopo di evitare le duplicazioni e promuovere in modo efficace gli obiettivi del presente Protocollo.

Articolo 32

Le disposizioni del presente Protocollo non producono effetti sugli obblighi degli Stati Parti delle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e dei relativi Protocolli addizionali dell'8 giugno 1977, né pregiudicano la possibilità di cui ogni Stato Parte può avvalersi di autorizzare il Comitato internazionale della Croce Rossa a visitare luoghi di detenzione in situazioni non regolate dal diritto internazionale umanitario.

Articolo 33

1. Ogni Stato Parte può denunciare il presente Protocollo in qualsiasi momento con una notificazione scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo deve informarne gli altri Stati Parti del presente Protocollo e della Convenzione. La denuncia produce i suoi effetti dopo un anno dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
2. La denuncia non produce l'effetto di liberare lo Stato Parte dagli obblighi derivanti dal presente Protocollo relativi ad atti o situazioni che si siano verificati precedentemente alla data in cui la denuncia è divenuta effettiva, o relativamente ad azioni che il Sottocomitato sulla prevenzione ha deciso o può decidere di intraprendere nei confronti dello Stato in questione; la denuncia inoltre non pregiudica in nessun modo la continuazione della considerazione di questioni sottoposte al Sottocomitato sulla prevenzione precedentemente alla data in cui la denuncia produce effetti.
3. Successivamente alla data in cui la denuncia da parte di uno Stato Parte è divenuta effettiva, il Sottocomitato sulla prevenzione non prenderà in esame alcuna nuova questione riguardante quello Stato.

Articolo 34

1. Ogni Stato Parte al presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parti del presente Protocollo domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una conferenza di Stati Parti in vista dell'esame

della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta conferenza, il Segretario Generale organizzerà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto dal Segretario Generale all'accettazione di tutti gli Stati Parti.

2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli Stati Parti al presente Protocollo lo avranno accettato, in conformità alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.

Articolo 35

I membri del Sottocomitato sulla prevenzione e i componenti dei meccanismi nazionali di prevenzione godono dei privilegi ed immunità necessarie per l'esercizio indipendente delle loro funzioni. I membri del Sottocomitato sulla prevenzione godranno dei privilegi e immunità di cui all'art. 22 della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946, secondo quanto previsto dall'art. 23 di detta Convenzione.

Articolo 36

Allorché conducono una visita in uno Stato Parte, i membri del Sottocomitato sulla prevenzione, senza pregiudizio delle norme e delle finalità del presente Protocollo, nonché dei privilegi ed immunità di cui godono, sono tenuti a:

- a) rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato in cui si svolge la visita;
- b) astenersi da ogni azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e la natura internazionale delle loro funzioni.

Articolo 37

1. Il presente Protocollo, i cui testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme del presente Protocollo.

ALLEGATO 6 TABELLE

Le tabelle che seguono hanno lo scopo di dare una visione d'insieme di quella che è la situazione nelle prigioni dell'Unione europea.

La fonte è l'unità *Cooperazione giuridica* della direzione *Affari giuridici* del *Consiglio dell'Europa* che oltre a pubblicare un Bollettino d'informazione sulle pene, pubblica delle statistiche annuali sulla popolazione detenuta ([SPACE I](#)) e sulle misure e le sanzioni applicate ([SPACE II](#)).

Per esigenze di spazio non si sono pubblicate le innumerevoli note a margine di ciascuna tabella. Per chi volesse approfondire l'informazione statistica l'indirizzo internet a cui fare riferimento è: http://www.coe.int/T/F/Affaires_juridiques/Coopération_juridique/

TABELLA 1 SITUAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI AL 1° SETTEMBRE 2002

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.1

	POPOLAZIONE	NUMERO TOTALE DI DETENUTI (COMPRESI GLI IMPUTATI)	TASSO DI DETENZIONE PER 100.000 ABITANTI
CIPRO	765.500	345	45,1
SLOVENIA	1.994.000	1.120	56,2
RU IRLANDA DEL NORD	1.685.300	1.076	63,8
DANIMARCA	5.368.400	3.439	64,1
FINLANDIA	5.194.900	3.466	66,7
MALTA	394.600	283	71,7
SVEZIA	8.909.000	6.506	73,0
IRLANDA	3.880.500	3.028	78,0
GRECIA	10.564.700	8.284	78,4
LUSSEMBURGO	444.100	380	85,6
FRANCIA	61.042.700	53.463	87,6
BELGIO	10.263.400	9.253	90,2
AUSTRIA	8.139.300	7.511	92,3
GERMANIA	82.431.000	78.506	95,2
ITALIA	56.305.600	56.200	99,8
OLANDA	16.105.300	16.239	100,8
TOTALE UE	452.975.800	539.536	119,1
SPAGNA	40.409.300	50.994	126,2
RU : SCOZIA	5.062.000	6.513	128,7
PORTOGALLO	10.335.600	13.730	132,8
RU : INGHILTERRA E GALLES	52.041.900	71.324	137,1
SLOVACCHIA	5.379.000	7.849	145,9
REPUBBLICA CECA	10.269.700	16.861	164,2
UNGHERIA	10.174.900	18.054	177,4
POLONIA	38.632.500	80.610	208,7
LITUANIA	3.475.600	11.345	326,4
ESTONIA	1.361.200	4.640	340,9
LETTONIA	2.345.800	8.517	363,1

TABELLA 1A INDICE DI AFFOLLAMENTO DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
AL 1° SETTEMBRE 2002

	NUMERO TOTALE DI DETENUTI (COMPRESI GLI IMPUTATI)	NUMERO DI POSTI NELLE PRIGIONI	DENSITÀ PENITENZIARIA (PER 100 POSTI)
LUSSEMBURGO	380	782	48,6
RU IRLANDA DEL NORD	1.076	1.649	65,3
SLOVACCHIA	7.849	9.435	83,2
LETTONIA	8.517	9.922	85,8
IRLANDA	3.028	3.489	86,8
ESTONIA	4.640	5.220	88,9
AUSTRIA	7.511	8.030	93,5
DANIMARCA	3.439	3.647	94,3
MALTA	283	300	94,3
REPUBBLICA CECA	16.861	17.634	95,6
OLANDA	16.239	16.686	97,3
GERMANIA	78.506	77.887	100,8
RU : SCOZIA	6.513	6.318	103,1
SLOVENIA	1.120	1.058	105,9
FINLANDIA	3.466	3.245	106,8
SVEZIA	6.506	6.051	107,5
MEDIA UE			111,0
RU : INGHILTERRA E GALLES	71.324	64.187	111,1
FRANCIA	53.463	47.933	111,5
SPAGNA	50.994	45.320	112,5
BELGIO	9.253	8.169	113,3
LITUANIA	11.345	9.941	114,1
POLONIA	80.610	69.079	116,7
CIPRO	345	290	119,0
PORTOGALLO	13.730	11.371	120,7
ITALIA	56.200	41.798	134,5
GRECIA	8.284	5.284	156,8
UNGHERIA	18.054	11.314	159,6
TOTALE UE	539.536	486.039	

TABELLA 2 **ETA' DELLA POPOLAZIONE DETENUTA**
AL 1° SETTEMBRE 2002

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.2

	ETA' MEDIA	DETENUTI CON MENO DI 18 ANNI		DETENUTI DA 18 A MENO DI 21 ANNI	
		EFFETTIVI	%	EFFETTIVI	%
AUSTRIA	28	114	1,5	703	9,4
BELGIO	33,7	105	1,1	615	6,6
CIPRO	35	24	7,0
DANIMARCA	...	12	0,3
ESTONIA	...	226	4,9	551	11,9
FINLANDIA	33,3	17	0,5	114	3,3
FRANCIA	31,6	688	1,3	4732	8,9
GERMANIA
GRECIA	45
IRLANDA	28	45	1,5	403	13,3
ITALIA	34	***	***	1471	2,6
LETTONIA	35	261	3,1	577	6,8
LITUANIA	...	274	2,4	508	4,5
LUSSEMBURGO	33	9	2,4	19	5,0
MALTA	36	3	1,1	7	2,5
OLANDA	32,4	101	0,6	1020	6,3
POLONIA	(31,8)	(540)	0,7
PORTOGALLO	34,3	289	2,1	549	4,0
REPUBLIQUE TCHEQUE
RU INGHILTERRA E GALLES	29	2754	3,9	8592	12,0
RU SCOZIA	29	183	2,8	713	10,9
RU IRLANDA DEL NORD	28	61	5,7	156	14,5
SLOVACCHIA	31	55	0,7	511	6,5
SLOVENIA	33	11	1,0	55	4,9
SPAGNA	34,2	***	***	1339	2,6
SVEZIA	35	0	0,0	180	2,8
UNGHERIA	33,2	161	0,9	1652	9,2

TABELLA 3 POPOLAZIONE DETENUTA AL 1° SETTEMBRE 2002 : DONNE E STRANIERI

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.3

	DONNE DETENUTE	
	EFFETTIVI	%
SLOVACCHIA	193	2,5
POLONIA	2.167	2,7
IRLANDA	92	3
RU IRLANDA DEL NORD	32	3
FRANCIA	1.953	3,7
MALTA	11	3,9
LITUANIA	459	4
BELGIO	376	4,1
REPUBLIQUE TCHEQUE	692	4,1
ITALIA	2.465	4,4
SLOVENIA	50	4,5
GERMANIA	3.643	4,6
DANIMARCA	160	4,7
ESTONIA	216	4,7
RU SCOZIA	306	4,7
GRECIA	403	4,9
MEDIA UE		4,9
SVEZIA	343	5,3
OLANDA	888	5,5
LETTONIA	481	5,6
AUSTRIA	432	5,8
CIPRO	20	5,8
FINLANDIA	213	6,1
UNGHERIA	1.093	6,1
LUSSEMBURGO	23	6,1
RU INGHILTERRA E GALLES	4.362	6,1
PORTOGALLO	1.101	8
SPAGNA	4.149	8,1
TOTALE UE	13.218	

	DETENUTI STRANIERI	
	EFFETTIVI	%
LETTONIA	42	0,5
LITUANIA	133	1,2
RU SCOZIA	79	1,2
RU IRLANDA DEL NORD	16	1,5
POLONIA	1.306	1,6
SLOVACCHIA	179	2,3
UNGHERIA	836	4,6
IRLANDA	242	8
FINLANDIA	293	8,5
REPUBLIQUE TCHEQUE	1.743	10,3
PORTOGALLO	1.647	12
SLOVENIA	171	15,3
DANIMARCA	561	16,3
MEDIA UE		16,8
SVEZIA	1.390	21,4
FRANCIA	11.518	21,5
SPAGNA	12.961	25,4
OLANDA	4.733	29,1
GERMANIA	23.509	29,9
ITALIA	16.937	30,1
AUSTRIA	2.475	33
MALTA	99	35
ESTONIA	1.660	35,8
BELGIO	3.785	40,9
CIPRO	148	42,9
GRECIA	3.800	45,9
LUSSEMBURGO	243	63,9
RU INGHILTERRA E GALLES
TOTALE UE	7.248	

TABELLA 4 POSIZIONE GIURIDICA DELLA POPOLAZIONE DETENUTA
AL 1° SETTEMBRE 2002 - EFFETTIVI

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.4

	DETENUTI				ALTRI CASI
	NON GIUDICATI (ASSENZA DI DECISIONI DEL TRIBUNALE)	DICHIARATI COLPEVOLI MA NON ANCORA CONDANNATI	CONDANNATI		
			CHE HANNO FATTO RICORSO O CHE SONO NEI TEMPI LEGALI PER FARLO	CON CONDANNA DEFINITIVA	
AUSTRIA	1947	***	...	5013	551
BELGIO	2684	***	635	4856	1096
CIPRO	32	313	...
DANIMARCA	778	230	2411	20	
ESTONIA	249	3210	***
FINLANDIA	501	2774	191
FRANCIA	16895	***	1582	34955	31
GERMANIA	18063	60443	***		
GRECIA	2008	6276			
IRLANDA	480	2548	0
ITALIA	12085	***	9932	33056	1127
LETTONIA	491	1739	672	4762	853
LITUANIA	1252	130	150	10406	0
LUSSEMBURGO	133	***	35	190	22
MALTA	84	***	...	199	***
OLANDA	5743	***	...	5445	1812
POLONIA	21632	58978	...
PORTOGALLO	3779	***	336	9615	-4
REPUBLIQUE TCHEQUE	1619	1736	...	13368	138
RU INGHILTERRA E GALLES	7727	5164	...	57359	1074
RU IRLANDA DEL NORD	399	653	24
RU SCOZIA	1117	162	...	5220	14
SLOVACCHIA	2184	5665	0
SLOVENIA	44	158	147	706	65
SPAGNA	11543	***	...	39451	***
SVEZIA	1393	5081	32		
UNGHERIA	3383	1884	***	13370	242

TABELLA 5 **POSIZIONE GIURIDICA DELLA POPOLAZIONE DETENUTA**
AL 1° SETTEMBRE 2002 PERCENTUALI

FONTE: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.5

	DETENUTI			
	SENZA CONDANNA DEFINITIVA		NON GIUDICATI (ASSENZA DI DECISIONI DEL TRIBUNALE)	
	SUL TOTALE DEI DETENUTI	PER 100.000 ABITANTI	SUL TOTALE DEI DETENUTI	PER 100.000 ABITANTI
AUSTRIA	25,9	23,9
BELGIO	47,6	43,0	29,0	26,2
CIPRO
DANIMARCA	22,6	14,5
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA	34,6	30,3	31,6	27,7
GERMANIA
GRECIA
IRLANDA
ITALIA	41,2	41,1	21,5	21,5
LETTONIA	44,1	160,1	5,8	20,9
LITUANIA	12,8	44,1	10,5	36,0
LUSSEMBURGO	50,0	42,8	35,0	30,0
MALTA	29,7	21,3
OLANDA	44,2	35,7
POLONIA
PORTOGALLO	30,0	39,8	27,5	36,6
REPUBLIQUE TCHEQUE	9,6	15,8
RU INGHILTERRA E GALLES	10,8	14,8
RU IRLANDA DEL NORD
RU SCOZIA	17,2	22,1
SLOVACCHIA
SLOVENIA	37,0	20,8	3,9	2,2
SPAGNA	22,6	28,6
SVEZIA
UNGHERIA	29,2	54,1	17,9	33,2

TABELLA 6 **DETENUTI CONDANNATI SECONDO IL REATO PRINCIPALE**
AL 1° SETTEMBRE 2002 - EFFETTIVI

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.6

	OMICIDIO	FERITE VOLONTARIE	VIOLENZA	FURTO CON VIOLENZA	ALTRI FURTI	STUPEFACENTI	ALTRI REATI
AUSTRIA
BELGIO
CIPRO	12	44	13	7	81	53	103
DANIMARCA	205	499	53	391	412	514	337
ESTONIA	(1023)	(265)	(135)	(546)	(1130)	(90)	(144)
FINLANDIA	516	375	60	193	480	498	642
FRANCIA	3345	5243	8025	3751	4090	4020	6481
GERMANIA	4586	5594	2641	4951	13526	8574	20870
GRECIA	1080	...
IRLANDA	133	311	154	264	322	353	1011
ITALIA	5366	129	637	4741	1546	11874	8763
LETTONIA	666	471	179	958	1655	189	644
LITUANIA	1596	289	521	2450	3802	374	1374
LUSSEMBURGO	30	11	20	25	33	48	23
MALTA	26	2	7	33	0	93	38
OLANDA	938	347	256	712	1095	1426	671
POLONIA
PORTOGALLO	1067	231	298	1346	1849	4000	779
REPUBLIQUE TCHEQUE
RU INGHILTERRA E GALLES	4323	755	2702	6353	14026	8473	16548
RU IRLANDA DEL NORD	138	75	49	60	78	55	198
RU SCOZIA	669	757	173	610	816	796	1399
SLOVACCHIA	(767)	(701)	(399)	(1683)	(5368)	(264)	(0)
SLOVENIA	107	28	77	85	131	69	209
SPAGNA	1893	986	1771	17620	3035	11918	2228
SVEZIA	285	600	143	461	651	1158	1783
UNGHERIA	1457	1303	490	2524	5642	307	1647

TABELLA 7 DETENUTI CONDANNATI SECONDO IL REATO PRINCIPALE
AL 1° SETTEMBRE 2002 - PERCENTUALI

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.7

	OMICIDIO	FERITE VOLONTARIE	VIOLENZA	FURTO CON VIOLENZA	ALTRI FURTI	STUPEFACENTI	ALTRI REATI
AUSTRIA
BELGIO
CIPRO	3,8	14,1	4,2	2,2	25,9	16,9	32,9
DANIMARCA	8,5	20,7	2,2	16,2	17,1	21,3	14,0
ESTONIA	(30,7)	(8,0)	(4,1)	(16,4)	(33,9)	(2,7)	(4,3)
FINLANDIA	18,7	13,6	2,2	7,0	17,4	18,0	23,2
FRANCIA	9,6	15,0	23,0	10,7	11,7	11,5	18,5
GERMANIA	7,5	9,2	4,3	8,2	22,3	14,1	34,4
GRECIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	0,0
IRLANDA	5,2	12,2	6,0	10,4	12,6	13,9	39,7
ITALIA	16,2	0,4	1,9	14,3	4,7	35,9	26,5
LETTONIA	14,0	9,9	3,8	20,1	34,8	4,0	13,5
LITUANIA	15,3	2,8	5,0	23,5	36,5	3,6	13,2
LUSSEMBURGO	15,8	5,8	10,5	13,2	17,4	25,3	12,1
MALTA	13,1	1,0	3,5	16,6	0,0	46,7	19,1
OLANDA	17,2	6,4	4,7	13,1	20,1	26,2	12,3
POLONIA
PORTOGALLO	11,1	2,4	3,1	14,1	19,3	41,8	8,1
REPUBLIQUE TCHEQUE
RU INGHILTERRA E GALLES	8,1	1,4	5,1	11,9	26,4	15,9	31,1
RU IRLANDA DEL NORD	21,1	11,5	7,5	9,2	11,9	8,4	30,3
RU SCOZIA	12,8	14,5	3,3	11,7	15,6	15,2	26,8
SLOVACCHIA	(8,4)	(7,6)	(4,3)	(18,3)	(58,5)	(2,9)	(0,0)
SLOVENIA	15,2	4,0	10,9	12,0	18,6	9,8	29,6
SPAGNA	4,8	2,5	4,5	44,7	7,7	30,2	5,6
SVEZIA	5,6	11,8	2,8	9,1	12,8	22,8	35,1
UNGHERIA	10,9	9,7	3,7	18,9	42,2	2,3	12,3

TABELLA 8 DETENUTI CONDANNATI SECONDO LA DURATA DELLA PENA (PRONUNCIATA)
AL 1° SETTEMBRE 2002 - EFFETTIVI

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.8

	MESI				ANNI					ERGASTOLO	CONDANNA A MORTE
	MENO DI 1	DA 1 A MENO DI 3	DA 3 A MENO DI 6	DA 6 A MENO DI 12	DA 1 A MENO DI 3	DA 3 A MENO DI 5	DA 5 A MENO DI 10	DA 10 A MENO DI 20	PIU' DI 20		
AUSTRIA	43	234	291	680	1794	783	645	380	45	166	***
BELGIO	7	16	94	189	742	1279	1467	486		247	(1) ^a
CIPRO	12	***
DANIMARCA	***
ESTONIA	837	586	1255	442	41	32	***
FINLANDIA	***	253	332	485	1622				***	73	***
FRANCIA	4034			5921	8085	3566	4838	6851	1104	556	***
GERMANIA	765	4555	7575	12307	(12105)	(15272)	5103	1039	***	1722	***
GRECIA	(2) ^a
IRLANDA	8	60	148	272	745	496	566	116	11	126	***
ITALIA	212	167	691	2107	7104	7150	8050	4606	2017	952	***
LETTONIA	***	***	21	138	1416	1170	1542	449	13	13	***
LITUANIA	0	0	229	588	3373	2353	2765	1010	9	79	0
LUSSEMBURGO	0	0	7	13	63	21	39	29	3	15	***
MALTA	0	1	6	20	41	25	56	35	9	6	***
OLANDA	169	353	483	668	1564	841	850	208	10,8	7	***
POLONIA	***
PORTOGALLO	28	37	70	183	1453	3609	2176	1819	240	***	***
REPUBLIQUE TCHEQUE
RU INGHILTERRA E GALLES	4022			3605	13677	26805		4050		5199	***
RU IRLANDA DEL NORD	2	7	37	48	146	108	131	70	6	98	***
RU SCOZIA	71	71	394	605	1069	780	1157	218	6	606	***
SLOVACCHIA	242			1029	1967	804	1067	542		14	***
SLOVENIA	1	13	54	67	219	147	143	59	3	***	***
SPAGNA	***
SVEZIA	7	283	438	808	1694	762	699	271	10	109	***
UNGHERIA	14	101	338	1771	4907	2449	2671	920	0	199	0

^a persone condannate a morte prima dell'abolizione della pena capitale.

TABELLA 9 DETENUTI CONDANNATI SECONDO LA DURATA DELLA PENA (PRONUNCIATA)
AL 1° SETTEMBRE 2002 - PERCENTUALI

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.9

	MESI				ANNI						ERGASTOLO	CONDANNA A MORTE
	MENO DI 1	DA 1 A MENO DI 3	DA 3 A MENO DI 6	DA 6 A MENO DI 12	DA 1 A MENO DI 3	DA 3 A MENO DI 5	DA 5 A MENO DI 10	DA 10 A MENO DI 20	PIU' DI 20			
AUSTRIA	0,8	4,6	5,7	13,4	35,4	15,5	12,7	7,5	0,9	3,3	***	
BELGIO	0,1	0,3	1,9	3,9	15,3	26,3	30,2	10,0		5,1	(0,02) ^a	
CIPRO	3,8	***	
DANIMARCA	***	...	***	
ESTONIA	26,1	18,3	39,1	13,8	1,3	1,0	***	
FINLANDIA	***	9,2	12,0	17,5	58,7				***	2,6	***	
FRANCIA	11,5			16,9	23,1	10,2	13,8	19,6	3,2	1,6	***	
GERMANIA	1,3	7,5	12,5	20,4	(20,0)	(25,3)	8,4	1,7	***	2,8	***	
GRECIA	(0,03) ^a	
IRLANDA	0,3	2,4	5,8	10,7	29,2	19,5	22,2	4,6	0,4	4,9	***	
ITALIA	0,6	0,5	2,1	6,4	21,5	21,6	24,4	13,9	6,1	2,9	***	
LETTONIA	***	***	0,4	2,9	29,7	24,6	32,4	9,4	0,3	0,3	***	
LITUANIA	0,0	0,0	2,2	5,7	32,4	22,6	26,6	9,7	0,1	0,8	0	
LUSSEMBURGO	0,0	0,0	3,7	6,8	33,2	11,1	20,5	15,3	1,6	7,9	***	
MALTA	0,0	0,5	3,0	10,1	20,6	12,6	28,1	17,6	4,5	3,0	***	
OLANDA	3,1	6,5	8,9	12,3	28,7	15,4	15,6	3,8	0,2	0,1	***	
POLONIA	***	
PORTOGALLO	0,3	0,4	0,7	1,9	15,1	37,5	22,6	18,9	2,5	***	***	
REPUBLIQUE TCHEQUE	***	
RU INGHILTERRA E GALLES	7,0			6,3	23,8	46,7		7,1		9,1	***	
RU IRLANDA DEL NORD	0,3	1,1	5,7	7,4	22,4	16,5	20,1	10,7	0,9	15,0	***	
RU SCOZIA	1,4	1,4	7,9	12,2	21,5	15,7	23,2	4,4	0,1	12,2	***	
SLOVACCHIA	4,3			18,2	34,7	14,2	18,8	9,6		0,2	***	
SLOVENIA	0,1	1,8	7,6	9,5	31,0	20,8	20,3	8,4	0,4	***	***	
SPAGNA	***	
SVEZIA	0,1	5,6	8,6	15,9	33,3	15,0	13,8	5,3	0,2	2,1	***	
UNGHERIA	0,1	0,8	2,5	13,2	36,7	18,3	20,0	6,9	0,0	1,5	0	

^a persone condannate a morte prima dell'abolizione della pena capitale.

TABELLA 10 DETENUTI CONDANNATI SECONDO LA DURATA DELLA PENA (PRONUNCIATA)
AL 1° SETTEMBRE 2002 : FREQUENZE DEI CUMULI - PERCENTUALI

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.10

	PENE A TEMPO						ERGASTOLO	CONDANNA A MORTE
	TOTALE							
	MENO DI 1 ANNO	1 ANNO E PIU'	3 ANNI E PIU'	5 ANNI E PIU'	10 ANNI E PIU'			
AUSTRIA	96,7	24,7	72,1	36,6	21,1	8,4	3,3	***
BELGIO	88,1	6,3	81,8	66,6	40,2	10,0	5,1	(0,02) ^a
CIPRO	96,2	3,8	***
DANIMARCA	***
ESTONIA	98,5	...	98,5	72,4	54,1	15,0	1,0	***
FINLANDIA	97,4	38,7	58,7	2,6	***
FRANCIA	98,4	28,5	69,9	46,8	36,6	22,8	1,6	***
GERMANIA	97,2	41,7	55,5	35,4	10,2	1,7	2,8	***
GRECIA	(0,03) ^a
IRLANDA	95,1	19,2	75,9	46,7	27,2	5,0	4,9	***
ITALIA	97,1	9,6	87,5	66,0	44,4	20,0	2,9	***
LETTONIA	99,7	3,3	96,4	66,7	42,1	9,7	0,3	***
LITUANIA	99,2	7,9	91,4	59,0	36,4	9,8	0,8	0
LUSSEMBURGO	92,1	10,5	81,6	48,4	37,4	16,8	7,9	***
MALTA	97,0	13,6	83,4	62,8	50,3	22,1	3,0	***
OLANDA	94,5	30,7	63,8	35,1	19,6	4,0	0,1	***
POLONIA	***
PORTOGALLO	100,0	3,3	96,7	81,6	44,0	21,4	***	***
REPUBLIQUE TCHEQUE
RU INGHILTERRA E GALLES	90,9	13,3	77,6	53,8	...	7,1	9,1	***
RU IRLANDA DEL NORD	85,0	14,4	70,6	48,2	31,7	11,6	15,0	***
RU SCOZIA	87,8	22,9	64,9	43,4	27,7	4,5	12,2	***
SLOVACCHIA	99,8	22,4	77,3	42,6	28,4	9,6	0,2	***
SLOVENIA	100,0	19,1	80,9	49,9	29,0	8,8	***	***
SPAGNA	***
SVEZIA	97,9	30,2	67,6	34,3	19,3	5,5	2,1	***
UNGHERIA	98,5	16,6	81,9	45,2	26,9	6,9	1,5	0

^a persone condannate a morte prima dell'abolizione della pena capitale.

TABELLA 11 DETENUTI CONDANNATI A MENO DI 1 ANNO SECONDO LA DURATA DELLA PENA (PRONUNCIATA) AL 1° SETTEMBRE 2002 - PERCENTUALI

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.11

	MENO DI 1 MESE	DA 1 MESE A MENO DI 3 MESI	DA 3 MESI A MENO DI 6 MESI	DA 6 MESI A MENO DI 1 ANNO
AUSTRIA	3,4	18,8	23,3	54,5
BELGIO	2,3	5,2	30,7	61,8
CIPRO
DANIMARCA
ESTONIA
FINLANDIA	...	23,6	31,0	45,3
FRANCIA	40,5	59,5	100	
GERMANIA	3,0	18,1	30,1	48,8
GRECIA
IRLANDA	1,6	12,3	30,3	55,7
ITALIA	6,7	5,3	21,8	66,3
LETTONIA	***	***	13,2	86,8
LITUANIA	0,0	0,0	28,0	72,0
LUSSEMBURGO	0,0	0,0	35,0	65,0
MALTA	0,0	3,7	22,2	74,1
OLANDA	10,1	21,1	28,9	39,9
POLONIA
PORTOGALLO	8,8	11,6	22,0	57,5
REPUBLIQUE TCHEQUE
RU INGHILTERRA E GALLES	52,7	47,3	100	
RU IRLANDA DEL NORD	2,1	7,4	39,4	51,1
RU SCOZIA	52,7	47,3	100	
SLOVACCHIA	19,0	81,0	100	
SLOVENIA	0,7	9,6	40,0	49,6
SPAGNA
SVEZIA	0,5	18,4	28,5	52,6
UNGHERIA	0,6	4,5	15,2	79,6

TABELLA 12 FLUSSI DI INGRESSO NEL 2001

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.12

	NUMERO TOTALE DI INGRESSI	INGRESSI PER 100.000 ABITANTI	INGRESSI PRIMA DELLA CONDANNA DEFINITIVA	
			EFFETTIVI	%
AUSTRIA	2802	34,4
BELGIO	14375	140,1	9595	66,7
CIPRO	1318	172,2	673	51,1
DANIMARCA
ESTONIA	5906	433,9
FINLANDIA	6832	131,5	1886	27,6
FRANCIA	67308	110,3	46471	69,0
GERMANIA	704657	854,8
GRECIA
IRLANDA	12127	312,5	6967	57,5
ITALIA	78649	139,7	67238	85,5
LETTONIA
LITUANIA	14241	...
LUSSEMBURGO	906	204,0	413	45,6
MALTA	327	82,9	237	72,5
OLANDA
POLONIA	95775	247,9	52007	54,3
PORTOGALLO	6936	67,1	5958	85,9
REPUBLIQUE TCHEQUE	17502	170,4	111609	637,7
RU INGHILTERRA E GALLES	129733	249,3	98781	76,1
RU IRLANDA DEL NORD	4717	279,9	2205	46,7
RU SCOZIA	34699	685,5	15452	44,5
SLOVACCHIA	19243	357,7	4731	24,6
SLOVENIA	5155	258,5	990	19,2
SPAGNA	41359	102,4	27439	66,3
SVEZIA
UNGHERIA	31280	307,4	4684	15,0

TABELLA 13 INDICATORI DELLA DURATA MEDIA DI DETENZIONE NEL 2001

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.13

	NUMERO			DURATA MEDIA DELLA DETENZIONE (IN MESI)
	TOTALE GIORNATE DI DETENZIONE	MEDIO DI DETENUTI	TOTALE DI INGRESSI (TABELLA 12)	
	A	B = A / 365	C	
AUSTRIA	2580672	7070	2802	30,3
BELGIO	3275586	8974	14375	7,5
CIPRO	117895	323	1318	2,9
DANIMARCA	1181177	3236
ESTONIA	...	(4789)	5906	9,7
FINLANDIA	1144275	3135	6832	5,5
FRANCIA	17684428	48450	67308	8,6
GERMANIA	...	(78707)	704657	1,3
GRECIA	...	(8343)
IRLANDA	1135880	3112	12127	3,1
ITALIA	...	(55136)	78649	8,4
LETTONIA	...	(8617)
LITUANIA	...	(10750)
LUSSEMBURGO	136214	373	906	4,9
MALTA	...	(257)	327	9,4
OLANDA	4383322	12009
POLONIA	28731340	78716	95775	9,9
PORTOGALLO	...	(13500)	6936	23,4
REPUBLIQUE TCHEQUE	7757345	21253	17502	14,6
RU INGHILTERRA E GALLES	...	(67056)	129733	6,2
RU IRLANDA DEL NORD	...	(877)	4717	2,2
RU SCOZIA	2240005	6137	34699	2,1
SLOVACCHIA	2682020	7348	19243	4,6
SLOVENIA	439095	1203	5155	2,8
SPAGNA	17006810	46594	41359	13,5
SVEZIA	1970500	5399
UNGHERIA	846156	2318	31280	0,9

TABELLA 14 EVASIONI DI DETENUTI NEL 2001

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.14

	NUMERO DI DETENUTI EVASI (a)	NUMERO MEDIO DI DETENUTI NEL 2001 (TABELLA 13)	EVASIONI PER 10.000 DETTENUTI	ALTRE FORME DI EVASIONE (b)
AUSTRIA	34	7070	48,1	228
BELGIO	37	8974	41,2	95
CIPRO	0	323	0	0
DANIMARCA	65	3236	200,9	625
ESTONIA	5	(4789)	10,4	5
FINLANDIA	28	3135	89,3	395
FRANCIA	38	48450	7,8	172
GERMANIA	18	(78707)	2,3	683
GRECIA	0	(8343)	0	47
IRLANDA	13	3112	41,8	95
ITALIA	13	(55136)	2,4	205
LETTONIA	0	(8617)	0	31
LITUANIA	1	(10750)	0,9	8
LUSSEMBURGO	0	373	0	9
MALTA	0	(257)	0	0
OLANDA	15	12009	12,5	715
POLONIA	48	78716	6,1	432
PORTOGALLO	93	(13500)	68,9	206
REPUBLIQUE TCHEQUE	3	21253	1,4	22
RU INGHILTERRA E GALLES	22	(67056)	3,3	1044
RU IRLANDA DEL NORD	4	(877)	45,6	1
RU SCOZIA	3	6137	4,9	55
SLOVACCHIA	0	7348	0	6
SLOVENIA	9	1203	74,8	92
SPAGNA	8	46594	1,7	34
SVEZIA	34	5399	63,0	423
UNGHERIA	4	2318	17,3	5

(a) Evasioni di detenuti, imputati o condannati, sotto la guardia dell'amministrazione penitenziaria, a partire da un istituto chiuso o nel corso di un trasferimento amministrativo

(b) altre forme d'evasione (ad esempio a partire da un istituto aperto - colonia agricola o diversi, in semi-libertà, nel corso di un permesso di uscire, ecc..)

TABELLA 15 DECESSI IN PRIGIONE COMPRESI I SUICIDI NEL 2001

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.15

	NUMERO DI		SUICIDI SUL TOTALE DEI DECESSI IN %	NUMERO MEDIO DI DETENUTI NEL 2001 (TABELLA 13)	TASSO PER 10.000 DETENUTI DI	
	DECESSI	SUICIDI			MORTALITA	SUICIDI
AUSTRIA	38	15	39,5	7070	53,7	21,2
BELGIO	32	21	65,6	8974	35,7	23,4
CIPRO	0	0	...	323	0	0
DANIMARCA	14	10	71,4	3236	43,3	30,9
ESTONIA	4	0	0,0	(4789)	8,4	0
FINLANDIA	14	6	42,9	3135	44,7	19,1
FRANCIA	236	104	44,1	48450	48,7	21,5
GERMANIA	171	98	57,3	(78707)	21,7	12,5
GRECIA	34	5	14,7	(8343)	40,8	6,0
IRLANDA	5	1	20,0	3112	16,1	3,2
ITALIA	177	69	39,0	(55136)	32,1	12,5
LETTONIA	10	3	30,0	(8617)	11,6	3,5
LITUANIA	27	13	48,1	(10750)	25,1	12,1
LUSSEMBURGO	0	0	...	373	0	0
MALTA	0	0	...	(257)	0	0
OLANDA	18	11	61,1	12009	15,0	9,2
POLONIA	142	47	33,1	78716	18,0	6,0
PORTOGALLO	106	19	17,9	(13500)	78,5	14,1
REPUBLIQUE TCHEQUE	20	5	25,0	21253	9,4	2,4
RU INGHILTERRA E GALLES	132	71	53,8	(67056)	19,7	10,6
RU IRLANDA DEL NORD	0	0	...	(877)	0	0
RU SCOZIA	20	11	55,0	6137	32,6	17,9
SLOVACCHIA	5	5	100,0	7348	6,8	6,8
SLOVENIA	7	4	57,1	1203	58,2	33,3
SPAGNA	143	20	14,0	46594	30,7	4,3
SVEZIA	12	4	33,3	5399	22,2	7,4
UNGHERIA	55	11	20,0	2318	237,3	47,5

**TABELLA 16 PERSONALE CHE LAVORA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI A TEMPO PIENO
AL 1° SETTEMBRE 2002**

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.16

	TOTALE	DIREZIONE	SORVEGLIANZA	TRATTAMENTO	ATELIERS	AMMINISTRAZIONE
AUSTRIA	3400	83	2872	311	...	133
BELGIO	6853	176	5705	410	34	483
CIPRO	(220)	10	208	3	13	14
DANIMARCA	3558,4	51,1	2448,8	486,5	346,6	225,4
ESTONIA	1920	26	1375	97	***	***
FINLANDIA	2946	54	1755	388	264	253
FRANCIA	23241	327	19389	1378	504	1643
GERMANIA	37837	451	28123	2646	2120	4497
GRECIA	3655	20	1976	75	0	281
IRLANDA	3271	66	2896	79	96	134
ITALIA	50070	815	42681	1819	8	4747
LETTONIA	2676	67	1767	308	14	520
LITUANIA	3134	71	1290	549	350	874
LUSSEMBURGO	290	5	210	25	38	12
MALTA	233	14	164	10	13	32
OLANDA	11294	2210	6965	1462	...	657
POLONIA	22671	1408	12737	3202	0	5324
PORTOGALLO	6263	27	4299	343	24	1401
REPUBLIQUE TCHEQUE	9417	443	5351	1550	...	1331
RU INGHILTERRA E GALLES	40607	1460	29321	1896	1171	3671
RU IRLANDA DEL NORD	1816	261	1287	100	28	81
RU SCOZIA	4139	611	2515	149	333	531
SLOVACCHIA	4410	193	1694	1997	10	516
SLOVENIA	852	57	426	90	144	135
SPAGNA	22160	419	14439	3453	1115	2734
SVEZIA	5780	185	4230	225	345	480
UNGHERIA	7146	267	3225	761	747	203

TABELLA 17 PERSONALE CHE LAVORA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI A TEMPO PARZIALE,
SULLA BASE DI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO - AL 1° SETTEMBRE 2002

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.17

	TOTALE	DIREZIONE	SORVEGLIANZA	TRATTAMENTO	ATELIERS	AMMINISTRAZIONE
AUSTRIA	134	0	24	88	...	22
BELGIO	296,97	5,6	198,75	37,16	0	54,96
CIPRO	***	***	***	***	***	***
DANIMARCA
ESTONIA	7	***	***	7	***	***
FINLANDIA	(66)	(2)	(6)	(11)	(17)	(12)
FRANCIA	735,7	4,3	134,9	272,7	3,5	320,3
GERMANIA
GRECIA	0	0	0	0	0	0
IRLANDA	59,5	0	33	24	0	2,5
ITALIA	237	7	...	141	...	89
LETTONIA	38,5	0	0	37,5	0	1
LITUANIA	0	0	0	0	0	0
LUSSEMBURGO	1,5	0	0	0,5	1	0
MALTA	17	0	0	17	0	0
OLANDA	3720	2313	681	441	...	285
POLONIA	724	0	0	655	0	69
PORTOGALLO	169	163				
REPUBLIQUE TCHEQUE	38,1	0	0	32,5	0	1,2
RU INGHILTERRA E GALLES	1026,5	9	237	152,5	11	482
RU IRLANDA DEL NORD	9	3	0	0	0	3,5
RU SCOZIA	147	10	0	10	0	27
SLOVACCHIA	0	0	0	0	0	0
SLOVENIA
SPAGNA	219	***	***	219	***	***
SVEZIA	585	5	370	50	15	40
UNGHERIA	104	0	0	17	0	87

**TABELLA 18 PERSONALE CHE LAVORA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI A TEMPO PIENO
O A TEMPO PARZIALE, SULLA BASE DI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO
AL 1° SETTEMBRE 2002 - EFFETTIVI**

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.18

	TOTALE	DIREZIONE	SORVEGLIANZA	TRATTAMENTO	ATELIERS	AMMINISTRAZIONE
AUSTRIA	3534	83,0	2896,0	399,0	0,0	155,0
BELGIO	7149,97	181,6	5903,8	447,2	34,0	538,0
CIPRO	220	10,0	208,0	3,0	13,0	14,0
DANIMARCA	3558,4	51,1	2448,8	486,5	346,6	225,4
ESTONIA	1927	26,0	1375,0	104,0	0,0	0,0
FINLANDIA	3012	56,0	1761,0	399,0	281,0	265,0
FRANCIA	23976,7	331,3	19523,9	1650,7	507,5	1963,3
GERMANIA	37837	451,0	28123,0	2646,0	2120,0	4497,0
GRECIA	3655	20,0	1976,0	75,0	0,0	281,0
IRLANDA	3330,5	66,0	2929,0	103,0	96,0	136,5
ITALIA	50307	822,0	42681,0	1960,0	8,0	4836,0
LETTONIA	2714,5	67,0	1767,0	345,5	14,0	521,0
LITUANIA	3134	71,0	1290,0	549,0	350,0	874,0
LUSSEMBURGO	291,5	5,0	210,0	25,5	39,0	12,0
MALTA	250	14,0	164,0	27,0	13,0	32,0
OLANDA	15014	4523,0	7646,0	1903,0	0,0	942,0
POLONIA	23395	1408,0	12737,0	3857,0	0,0	5393,0
PORTOGALLO	6432	27,0	4299,0	506,0	24,0	1401,0
REPUBLIQUE TCHEQUE	9455,1	443,0	5351,0	1582,5	0,0	1332,2
RU INGHILTERRA E GALLES	41633,5	1469,0	29558,0	2048,5	1182,0	4153,0
RU IRLANDA DEL NORD	1825	264,0	1287,0	100,0	28,0	84,5
RU SCOZIA	4286	621,0	2515,0	159,0	333,0	558,0
SLOVACCHIA	4410	193,0	1694,0	1997,0	10,0	516,0
SLOVENIA	852	57,0	426,0	90,0	144,0	135,0
SPAGNA	22379	419,0	14439,0	3672,0	1115,0	2734,0
SVEZIA	6365	190,0	4600,0	275,0	360,0	520,0
UNGHERIA	7250	267,0	3225,0	778,0	747,0	290,0

**TABELLA 19 PERSONALE CHE LAVORA NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI A TEMPO PIENO
O A TEMPO PARZIALE, SULLA BASE DI EQUIVALENTI A TEMPO PIENO
AL 1° SETTEMBRE 2002 - PERCENTUALI**

Fonte: CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.19

	DIREZIONE	SORVEGLIANZA	TRATTAMENTO	ATELIERS	AMMINISTRAZIONE	TOTALE
AUSTRIA	2,3	81,9	11,3	0,0	4,4	100,0
BELGIO	2,5	82,6	6,3	0,5	7,5	99,4
CIPRO	4,0	83,9	1,2	5,2	5,6	(100,0)
DANIMARCA	1,4	68,8	13,7	9,7	6,3	100,0
ESTONIA	1,3	71,4	5,4	0,0	0,0	78,1
FINLANDIA	1,9	58,5	13,2	9,3	8,8	91,7
FRANCIA	1,4	81,4	6,9	2,1	8,2	100,0
GERMANIA	1,2	74,3	7,0	5,6	11,9	100,0
GRECIA	0,5	54,1	2,1	0,0	7,7	64,4
IRLANDA	2,0	87,9	3,1	2,9	4,1	100,0
ITALIA	1,6	84,8	3,9	0,0	9,6	100,0
LETTONIA	2,5	65,1	12,7	0,5	19,2	100,0
LITUANIA	2,3	41,2	17,5	11,2	27,9	100,0
LUSSEMBURGO	1,7	72,0	8,7	13,4	4,1	100,0
MALTA	5,6	65,6	10,8	5,2	12,8	100,0
OLANDA	30,1	50,9	12,7	0,0	6,3	100,0
POLONIA	6,0	54,4	16,5	0,0	23,1	100,0
PORTOGALLO	0,4	66,8	7,9	0,4	21,8	97,3
REPUBLIQUE TCHEQUE	4,7	56,6	16,7	0,0	14,1	92,1
RU INGHILTERRA E GALLES	3,5	71,0	4,9	2,8	10,0	92,3
RU IRLANDA DEL NORD	14,5	70,5	5,5	1,5	4,6	96,6
RU SCOZIA	14,5	58,7	3,7	7,8	13,0	97,7
SLOVACCHIA	4,4	38,4	45,3	0,2	11,7	100,0
SLOVENIA	6,7	50,0	10,6	16,9	15,8	100,0
SPAGNA	1,9	64,5	16,4	5,0	12,2	100,0
SVEZIA	3,0	72,3	4,3	5,7	8,2	93,4
UNGHERIA	3,7	44,5	10,7	10,3	4,0	73,2

TABELLA 20 ALTRI TIPI DI PERSONALE AL 1° SETTEMBRE 2002

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.20

	DIREZIONE CENTRALE	DIREZIONI REGIONALI	MAGAZZINI	PERSONALE CHE NON DIPENDE DALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
AUSTRIA	41	***	***	88
BELGIO	100	0	51	...
CIPRO	***	***	***	4
DANIMARCA	181,6	***	***	...
ESTONIA	25	...	***	59
FINLANDIA	119	***	***	305
FRANCIA	196	822
GERMANIA
GRECIA	30	49
IRLANDA	122	0	51	259
ITALIA	1.118	833	43	6.322
LETTONIA	89	0	0	639
LITUANIA	92	0
LUSSEMBURGO	3	0	0	49
MALTA	0	0	0	...
OLANDA
POLONIA	294	295	369	...
PORTOGALLO	400	***	47	...
REPUBLIQUE TCHEQUE	288	0	0	...
RU INGHILTERRA E GALLES	1.822	652
RU IRLANDA DEL NORD	290,5	45,5
RU SCOZIA	345	69
SLOVACCHIA	0	0	0	0
SLOVENIA	20	***	***	37
SPAGNA	471	***	109	4.206
SVEZIA	290	***
UNGHERIA	173	261

TABELLA 21 SORVEGLIANZA DEI DETENUTI AL 1° SETTEMBRE 2002

FONTE : CONSEIL DE L'EUROPE, SPACE 2002.21

	NUMERO TOTALE DI DETENUTI	NUMERO TOTALE DI AGENTI ADDETTI ALLA SORVEGLIANZA	NUMERO DI DETENUTI PER SORVEGLIANTE
RU IRLANDA DEL NORD	1.076	1.287,0	0,8
IRLANDA	3.028	2.929,0	1,0
ITALIA	56.200	42.681,0	1,3
DANIMARCA	3.439	2.448,8	1,4
SVEZIA	6.506	4.600,0	1,4
BELGIO	9.253	5.903,8	1,6
CIPRO	345	208,0	1,7
MALTA	283	164,0	1,7
LUSSEMBURGO	380	210,0	1,8
MEDIA UE			1,8
FINLANDIA	3.466	1.761,0	2,0
OLANDA	16.239	7.646,0	2,1
RU INGHILTERRA E GALLES	71.324	29.558,0	2,4
AUSTRIA	7.511	2.896,0	2,6
RU SCOZIA	6.513	2.515,0	2,6
SLOVENIA	1.120	426,0	2,6
FRANCIA	53.463	19.523,9	2,7
GERMANIA	78.506	28.123,0	2,8
PORTOGALLO	13.730	4.299,0	3,2
REPUBLIQUE TCHEQUE	16.861	5.351,0	3,2
ESTONIA	4.640	1.375,0	3,4
SPAGNA	50.994	14.439,0	3,5
GRECIA	8.284	1.976,0	4,2
SLOVACCHIA	7.849	1.694,0	4,6
LETTONIA	8.517	1.767,0	4,8
UNGHERIA	18.054	3.225,0	5,6
POLONIA	80.610	12.737,0	6,3
LITUANIA	11.345	1.290,0	8,8
TOTALE UE	186.993	105.233,60	

Il Rapporto sui diritti dei detenuti e la relativa relazione sono stati realizzati anche grazie allo scambio di vedute con

Silvia Casale, Wolfgang Rau e Patrick Müller,

rispettivamente Presidente, Capo Unità e Responsabile del Centro di documentazione del Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d'Europa;

Alvaro Gil-Robles, Commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani;

Maud De Boer-Buquicchio, Vice-Segretaria Generale del Consiglio d'Europa;

Michel Hunault e David Cupina,

rispettivamente relatore sulla situazione delle prigioni e segretario aggiunto della commissione giuridica e per i diritti umani dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;

Stephanos Stavros, del Consiglio d'Europa.

Un ringraziamento particolare a Ottavio Marzocchi e Malena Zingoni, collaboratori dei deputati Radicali al Parlamento Europeo.